



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, “Codice del consumo”);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*”, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la comunicazione del 28 maggio 2025, con la quale è stato avviato il procedimento PS/12804 nei confronti delle società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento del 28 maggio 2025, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso le sedi delle società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l.;

VISTA la comunicazione del 6 agosto 2025, con la quale è stato esteso oggettivamente il procedimento PS/12804 nei confronti delle predette società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l.;

VISTA la propria decisione del 6 agosto 2025, con la quale, ai sensi

dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 13 febbraio 2026, in considerazione della predetta estensione oggettiva;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Bernabei S.r.l. (partita IVA 13539761000), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, è attiva nella commercializzazione *online* di bevande alcoliche e non alcoliche.

Il fatturato realizzato dalla società Bernabei S.r.l., nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, è stato pari a euro 31.395.473, con un margine operativo lordo (MOL), come dichiarato dalla predetta Società, di euro [1.000 – 8.000]* e un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a euro 195.390.

2. Bernabei Liquori S.r.l. (partita IVA 00921261004), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, è attiva nella commercializzazione, anche al minuto, di bevande alcoliche e non alcoliche (di seguito, Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. saranno cumulativamente indicati come “Professionisti” o “Parte”).

Il fatturato realizzato dalla società Bernabei Liquori S.r.l., nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, è stato pari a euro 62.115.257, con un MOL di euro [500.000- 4.000.000] e un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a euro 501.499.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento riguarda la condotta, posta in essere dai Professionisti, consistente:

(i) nella diffusione di comunicazioni commerciali e *claim* promozionali ingannevoli e omissivi con riguardo ai prezzi e agli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti pubblicizzati e commercializzati *online* dai Professionisti,

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

tramite il sito *www.bernabei.it* (di seguito anche “Sito Bernabei” o “Sito”) e l’app Bernabei, in quanto erano pubblicizzati come “promozionali” prezzi maggiori e/o uguali al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni. Ciò in violazione degli articoli 20, 21 con particolare riferimento al comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo;

(ii) nell’indicazione, ingannevole e omissiva, tramite il Sito Bernabei, l’app Bernabei e i punti vendita “fisici” da essi gestiti¹, di un’asserita convenienza dei prezzi praticati per le bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate come “in promozione”, trattandosi di prezzi “pieni” e/o di “listino” mai applicati ai consumatori o applicati a essi in maniera del tutto marginale/residuale, al di fuori dei periodi promozionali. Ciò in violazione degli articoli 20, 21 con particolare riferimento al comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 La moral suasion nei confronti dei Professionisti

4. L’Autorità, con comunicazione del 12 luglio 2024, ha invitato i Professionisti a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della loro condotta commerciale, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 (c.d. *moral suasion*).

In particolare, è stato chiesto ai Professionisti, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del Codice del consumo, di rimuovere i profili di possibile scorrettezza delle proprie comunicazioni commerciali, indicando all’Autorità le modalità attraverso cui essi intendevano pubblicizzare correttamente i prezzi di vendita dei prodotti commercializzati tramite tutti i canali distributivi impiegati.

Nonostante le richieste di informazioni inviate ai Professionisti, successivamente alla comunicazione di *moral suasion*, in data 30 settembre 2024, 15 ottobre 2024 e 7 novembre 2024, le iniziative poste in essere per adeguarsi all’invito a rimuovere i profili di possibile scorrettezza sopra indicati

¹ Si tratta, ad esempio, dei punti vendita gestiti da Bernabei Liquori S.r.l. siti a Roma in via Luca della Robbia n. 12 e in via S. Francesco a Ripa n. 48.

non sono risultate adeguate².

III.2 L'iter del procedimento

5. Anche a causa dell'inadeguatezza delle iniziative poste in essere dai Professionisti a seguito della citata *moral suasion*, in data 28 maggio 2025, è stato comunicato a Bernabei S.r.l. e a Bernabei Liquori S.r.l. l'avvio del procedimento istruttorio PS/12804 per verificare l'esistenza di una pratica commerciale scorretta riguardante la diffusione di informazioni ingannevoli e omissive sui prezzi e sugli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti da essi commercializzati, in violazione degli articoli 20, 21 con particolare riferimento al comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo.

6. In data 28 maggio 2025, sono stati effettuati accertamenti ispettivi presso le sedi dei Professionisti.

7. In data 27 e 30 giugno 2025, Bernabei Liquori S.r.l. e Bernabei S.r.l. hanno inviato memorie difensive e hanno risposto alla richiesta di informazioni di cui all'avvio d'istruttoria.

8. In data 14 luglio 2025, Bernabei S.r.l. ha presentato una proposta di impegni riguardante le contestazioni di cui all'avvio d'istruttoria (di seguito, "Impegni").

9. In data 6 agosto 2025³, è stata comunicata ai Professionisti l'integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente ampliamento dell'oggetto dell'istruttoria all'ulteriore condotta, posta in essere dai Professionisti ed emersa nel corso degli accertamenti ispettivi e dalle risposte da essi inviate alle richieste di informazioni formulate in avvio, consistente nell'indicare scorrettamente - tramite il Sito Bernabei, l'app Bernabei e i punti vendita "fisici" da essi gestiti - "*prezzi pieni*" e/o di "*listino*" "*barrati*" sostanzialmente "*fittizi*", in quanto mai applicati ai consumatori o applicati a essi in maniera del tutto marginale/residuale, in violazione degli articoli 20, 21 con particolare riferimento al comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo.

10. Con comunicazioni in data 6 agosto 2025, sono stati rigettati gli Impegni presentati da Bernabei S.r.l. e il termine di conclusione dell'istruttoria è stato prorogato al 13 febbraio 2026, in considerazione della predetta estensione oggettiva dell'istruttoria.

² Cfr. le risposte pervenute dai Professionisti in data 16 luglio 2024, 13 agosto 2024, 2 ottobre 2024, 16 ottobre 2024 e 15 novembre 2024, nonché la segnalazione del 13 febbraio 2025 riguardante alcuni concorrenti.

³ Cfr. prot. n. 65511/2025.

11. In data 5 settembre 2025, i Professionisti hanno inviato una memoria difensiva in risposta alla predetta integrazione oggettiva, chiedendo altresì di essere sentiti in audizione. In data 16 settembre 2025, si è svolta l'audizione da essi richiesta.

12. In data 6 ottobre 2025, i Professionisti hanno inviato un'istanza di riesame della decisione di rigetto degli impegni, riguardanti unicamente la condotta contestata nell'atto di avvio del procedimento.

La predetta istanza è stata rigettata con comunicazione del 19 novembre 2025⁴.

13. In data 5 dicembre 2025, è stata comunicata ai Professionisti la conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento attraverso la comunicazione di contestazione degli addebiti ed è stato assegnato un termine di venticinque giorni per eventuali controdeduzioni scritte in replica, da presentarsi al Collegio; detto termine è stato successivamente esteso a seguito di richiesta dei Professionisti. Le controdeduzioni dei Professionisti sono pervenute in data 8 gennaio 2026⁵.

14. In data 12 dicembre 2025, i Professionisti hanno avuto accesso agli atti del procedimento, a seguito dell'istanza pervenuta il 9 dicembre 2025.

15. In data 19 dicembre 2025, con integrazione dell'8 gennaio 2026, è stato richiesto il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è pervenuto in data 6 febbraio 2026.

III.3 Le evidenze acquisite

16. Con riferimento alla scorretta indicazione dei prezzi e degli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti pubblicizzati dai Professionisti (anche tramite l'indicazione di prezzi "barrati"), a mero titolo esemplificativo, sul Sito Bernabei in data 5 maggio 2025 e sull'app Bernabei in data 12 maggio 2025, era indicato quanto segue:

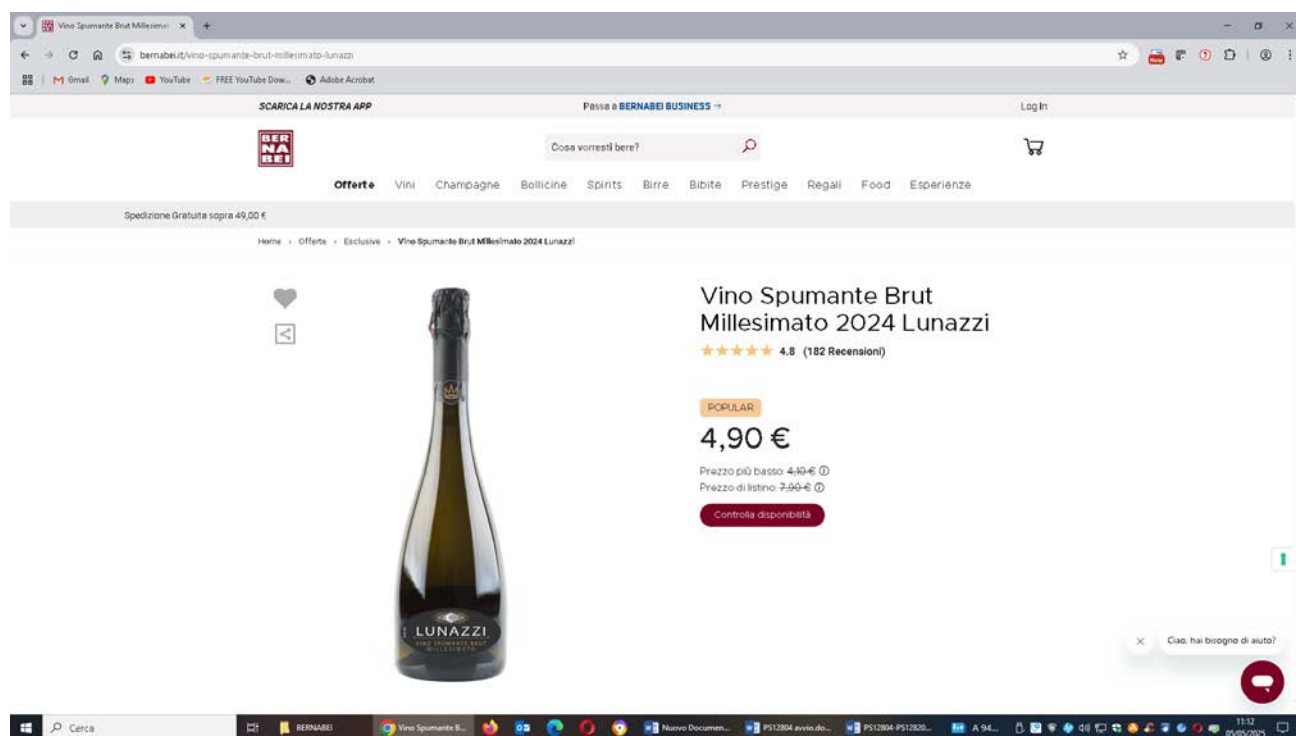
(i) In una delle pagine delle offerte promozionali del Sito Bernabei (www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei) riguardante i prodotti "Selezionati da voi: **etichette di rara qualità alla portata di tutti**" e in quelle dei singoli prodotti in offerta, era indicato "Vino Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi" al prezzo di "4,90 € - Prezzo più basso: ~~4,10~~ € - Prezzo di

⁴ Cfr. prot. n. 96882.

⁵ In data 15 gennaio 2026, è stato richiesto a Bernabei Liquori S.r.l. di fornire il dato del MOL relativo al bilancio 2024, cui la predetta Società ha risposto in data 22 gennaio 2026.

listino: ~~7,90 €~~⁶.

Figura n. 1A



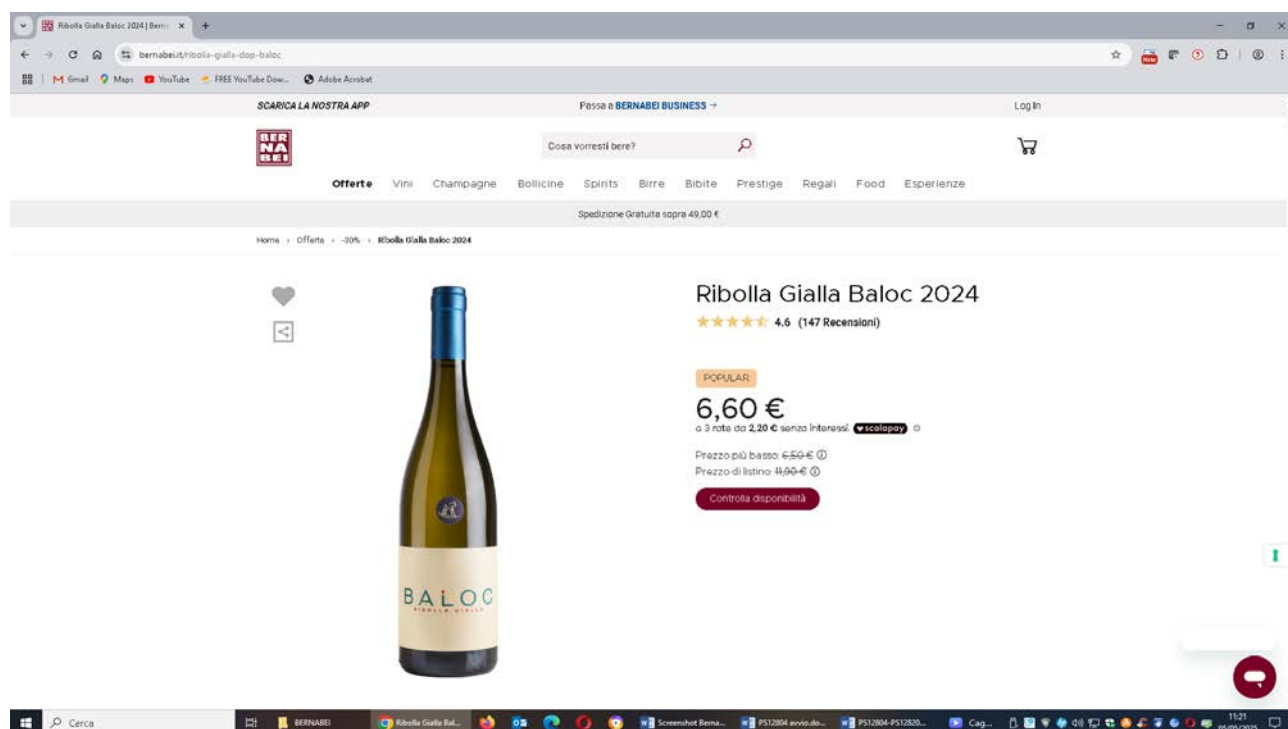
(ii) In un'altra pagina del Sito dedicata alle promozioni (www.bernabei.it/offerte/30), era indicato **“Vini e liquori scontati del 30% e oltre. L'offerta è servita: approfittane! Scorri la nostra selezione, scegli il prodotto, carica il carrello, afferra l'extra-sconto del -30%”**.

Ad esempio, alla citata pagina e in quelle dei singoli prodotti in offerta era indicato quanto segue: con riferimento alla **“Ribolla Gialla Baloc 2024”** al prezzo di **“6,60 € - Prezzo più basso: 6,50 € - Prezzo di listino: 11,90 €”**⁷.

⁶ Cfr. la pagina <https://www.bernabei.it/vino-spumante-brut-millesimato-lunazzi>.

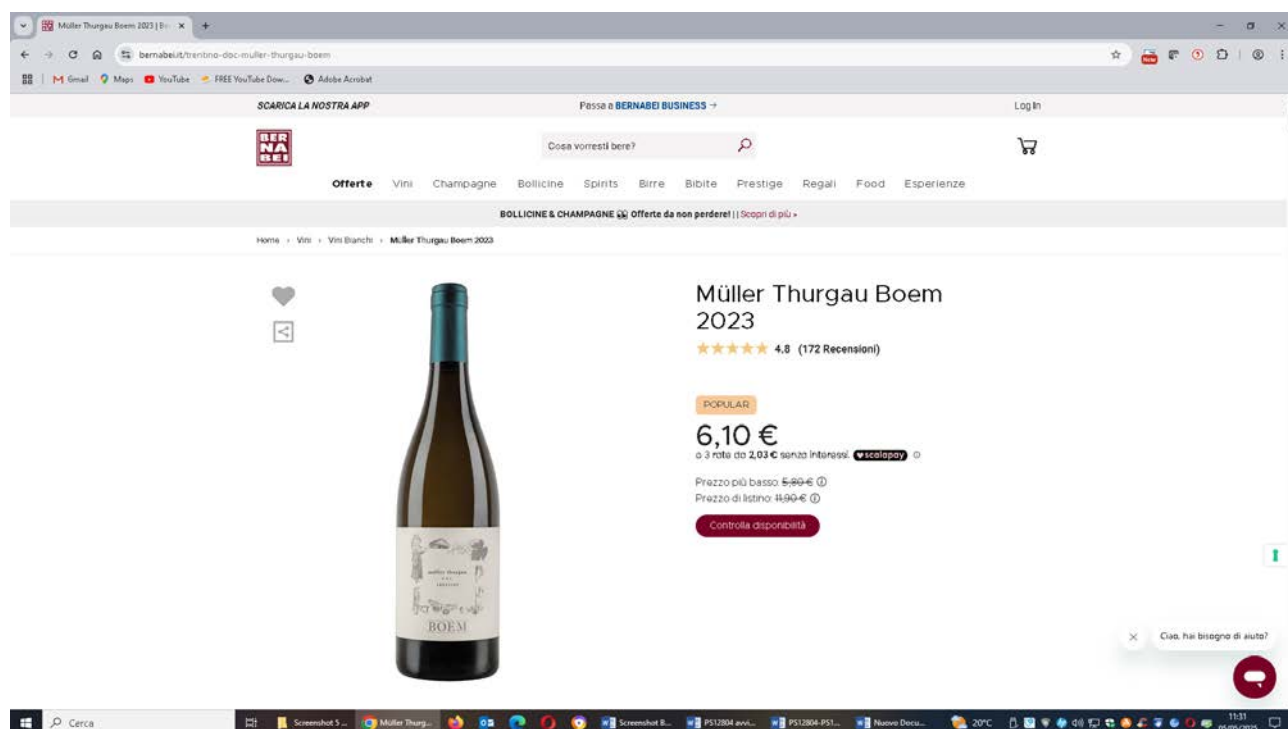
⁷ Cfr. la pagina <https://www.bernabei.it/ribolla-gialla-dop-baloc>.

Figura n. 1B



(iii) Alla pagina dei vini bianchi (www.bernabei.it/vino-online/bianco/) con riferimento al “Müller Thurgau Boem 2023”, proposto in vendita a **6,10 €**, era precisato “Prezzo più basso: **5,80 €** - Prezzo di listino: **11,90 €**”⁸.

Figura n. 1C



⁸ Cfr. la pagina <https://www.bernabei.it/trentino-doc-muller-thurgau-boem>.

(iv) Alla pagina dei vini rossi (www.bernabei.it/vino-online/rosso/) con riferimento al “*Lambrusco Ottocentonero Albinea Canali 2018*” proposto in vendita a **6,50 €**, era precisato “*Prezzo più basso: ~~6,20 €~~ - Prezzo di listino: ~~10,80 €~~*”⁹.

(v) Parimenti e, ad esempio, tramite l’app Bernabei, in data 12 maggio 2025, era pubblicizzato il vino “*Montepulciano D’Abruzzo - Mascoli Rubicapra 2023*”, al prezzo “promozionale” di “**5,50 €**” con “*Prezzo più basso ~~5,00 €~~*” e “*Prezzo di listino ~~8,50 €~~*” (nei citati esempi i grassetto sono stati aggiunti per il “Prezzo più basso” e il “Prezzo di listino” barrati)¹⁰.

17. In tutti i casi sopra indicati, cliccando sulle indicazioni “*Prezzo più basso*” e “*Prezzo di listino*”, nelle pagine dei singoli vini, compariva quanto segue: “*Informazioni sul Prezzo: Su Bernabei.it i prezzi sono applicati in piena e totale trasparenza, nel rispetto della normativa europea*”.

18. Sulla base delle rilevazioni effettuate sul Sito Bernabei, in data 22 novembre 2024¹¹ e in data 24 dicembre 2024¹², comparivano indicazioni analoghe a quelle sopra riportate.

19. Inoltre, anche sulla base delle rilevazioni effettuate in data 28 marzo

⁹ Cfr. la pagina www.bernabei.it/lambrusco-ottocentonero-albinea-canali.

¹⁰ Sempre come esempio, in data 12 maggio 2025, tramite l’app Bernabei era altresì pubblicizzato lo champagne “*Jacquart Brut Mosaique 75 cl*” al prezzo “promozionale” di “**32,80 €**” con “*Prezzo più basso ~~31,50 €~~*” e “*Prezzo di listino ~~55,00 €~~*”. Inoltre, accedendo all’app Bernabei, alla pagina promozionale “*Offerte - Last Minute*” il vino “*Metodo Classico Nature Monsupello*” era venduto a “**21,80 €**” ed era precisato “*Prezzo più basso ~~19,80 €~~*” e “*Prezzo di listino ~~29,90 €~~*”, accompagnato dal claim promozionale “**Lo sconto scade tra [...]**” (grassetto aggiunto).

¹¹ Cfr. gli screenshot acquisiti agli atti del presente procedimento. In particolare, in data 22 novembre 2024 sul Sito Bernabei, alla pagina promozionale www.bernabei.it/offerte/30/, era presente il claim “**Vini e liquori scontati del 30% e oltre. L’offerta è servita: approfittane! Scorri la nostra selezione, scegli il prodotto, carica il carrello, afferra l’extra-sconto del -30%**”. Alla citata pagina, ad esempio, era pubblicizzato come in promozione il vino “*Montepulciano d’Abruzzo DOC Mascoli 2022*” a **5,40 €** con “*Prezzo più basso ~~4,90 €~~*” e “*Prezzo di listino ~~8,50 €~~*”.

¹² In data 24 dicembre 2024, alla pagina promozionale www.bernabei.it/offerte/30/, era pubblicizzato come in offerta il “*Vino Spumante Brut Millesimato 2023 Lunazzi*” al prezzo di “**4,90 €** - *Prezzo più basso: ~~3,90 €~~* - *Prezzo di listino: ~~7,90 €~~*”; inoltre, alla pagina www.bernabei.it/offerte-in-corso, era pubblicizzato come in offerta il vino “*Pinot nero Meczan 2023*” al prezzo di “**14,90 €** - *Prezzo più basso: ~~12,80 €~~* - *Prezzo di listino: ~~20,80 €~~*”.

2025¹³, in data 8 aprile 2025¹⁴, in data 12 maggio 2025¹⁵ e in data 26 maggio 2025¹⁶, sul Sito Bernabei comparivano indicazioni analoghe a quelle sopra riportate.

20. Infine, i Professionisti, nell'istanza di riesame degli Impegni, pervenuta in data 6 ottobre 2025, hanno indicato che gli Impegni, ancorché rigettati dall'Autorità, sarebbero stati comunque attuati completamente, sul Sito Bernabei, a partire dal 15 settembre 2025.

Nonostante tale dichiarazione, i Professionisti non hanno rimosso i profili di scorrettezza contestati in sede di avvio d'istruttoria riguardanti la presentazione dei prezzi "promozionali" diffusi, ad esempio, tramite il Sito Bernabei.

Infatti, sulla base di rilevazioni effettuate d'ufficio in data 7 novembre 2025 e in data 27 novembre 2025, sul Sito e sull'app Bernabei, risultano ancora diffuse numerose promozioni, di vario tipo, con indicazioni (di prezzi e di sconti) di contenuto sostanzialmente analogo a quelle contestate in sede di avvio d'istruttoria¹⁷.

¹³ Cfr., ad esempio, in data 28 marzo 2025, alla pagina promozionale www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei, era pubblicizzato come in offerta il vino "Nero di Troia Passera Scopaia 2023" al prezzo di "5,90 € - Prezzo più basso: 5,20 € - Prezzo di listino: 10,90 €" e alla pagina www.bernabei.it/offerte/30/ era pubblicizzato come in offerta il vino "Nebbiolo della Marmora 2023" al prezzo di "7,90 € - Prezzo più basso: 7,20 € - Prezzo di listino: 19,80 €".

¹⁴ Cfr., ad esempio, in data 8 aprile 2025 alla pagina promozionale www.bernabei.it/offerte/30/? era pubblicizzato come in offerta il vino "Valdobbiadene Prosecco DOCG Extra Dry 2023" al prezzo di "6,20 € - Prezzo più basso: 5,90 € - Prezzo di listino: 11,80 €".

¹⁵ Cfr., ad esempio, in data 12 maggio 2025 alla pagina promozionale www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei, era pubblicizzato come in offerta il vino "Chianti Poggio degli Uberti 2023" al prezzo di "5,00 € - Prezzo più basso: 4,80 € - Prezzo di listino: 7,90 €" (enfasi aggiunta in tutti i casi).

¹⁶ Cfr. analoghe rilevazioni acquisite agli atti del presente procedimento.

¹⁷ Riguardo alle rilevazioni effettuate il 7 novembre 2025:

(a) a partire dal menù "occasioni" (pagina web bernabei.it/offerte-in-corso) si accede alla pagina promozionale "Champagne sotto i 30 €" (www.bernabei.it/champagne/?price=-30) ove è presente il claim "Cerca la tua etichetta preferita, approfitta delle offerte presenti sul sito e acquista online la tua bottiglia al miglior prezzo!". Alla citata pagina è pubblicizzato come in promozione lo "Champagne Mumm Cordon Rouge Brut" a "29,80 €" con "Prezzo più basso: 28,50 € - Prezzo ordinario: 37,90 €" (sottolineatura aggiunta);

(b) sempre alla pagina www.bernabei.it/champagne/?price=-30, è pubblicizzato come in promozione lo "Champagne Brut Baron de Marck" - "BEST PRICE" a "19,50 €" con indicato "È il prezzo più basso in 30 gg - Prezzo ordinario: 21,20 €" (enfasi aggiunta).

Riguardo alle rilevazioni effettuate il 27 novembre 2025, ad esempio:

(a) alla pagina promozionale <https://www.bernabei.it/offerte/promo/vini-bianchi-black-friday-2025/?>, dove è presente il claim "Black week: Bianchi irresistibili a prezzi irripetibili", è pubblicizzato come in promozione il vino "Gewürztraminer J.Hütte 2024" - "BEST PRICE - 10,20 € - È il prezzo più basso in 30 gg - Prezzo ordinario: 15,80 €" (cfr. la pagina di dettaglio <https://www.bernabei.it/gewurztraminer-j-hutte-2024>);

(b) alla pagina <https://www.bernabei.it/vino-online/bianco/> è pubblicizzato il vino "Falanghina del Sannio Feudi Di San Gregorio 2024" in vendita a "9,00 €" con "Prezzo più basso: 8,10 € - Prezzo ordinario: 10,50 €" (cfr. la pagina di dettaglio <https://www.bernabei.it/falanghina-del-sannio-feudi-di-san-gregorio-2024>);

(c) ad esempio, sull'app Bernabei, alla voce "Occasioni Black" è pubblicizzato come in promozione il vino "Franciacorta Fario Dosaggio Zero" - "BEST PRICE - 15,90 € - Più basso in 30 gg - Prezzo ordinario: 25,20 €".

C) Le risultanze ispettive

21. In data 28 maggio 2025, sono stati effettuati accertamenti ispettivi presso la sede legale di Bernabei S.r.l., la sede legale e il punto vendita di Bernabei Liquori S.r.l., sito in via di S. Francesco a Ripa nn. 48 e 53, Roma, nonché l'ufficio amministrativo/magazzino di Bernabei Liquori S.r.l..

(i) Bernabei S.r.l.

22. Riguardo a Bernabei S.r.l. (che gestisce il Sito Bernabei), il sig. [OMISSIS], procuratore speciale/*general manager* della Società, nel verbale di ispezione presso la medesima, ha dichiarato che: (i) ***“la politica di prezzo/scontistiche/promozioni è la medesima per il sito www.bernabei.it, l'app Bernabei e i punti vendita fisici riconducibili anche a Bernabei Liquori s.r.l.”*** e (ii) ***“i prezzi di listino dei prodotti venduti presso tutti i canali distributivi (ad esempio, Sito Bernabei, app Bernabei e i punti vendita fisici) sono definiti dal sig. [OMISSIS] (amministratore unico di Bernabei S.r.l. e di Bernabei Liquori S.r.l.) all'inizio di ogni anno ai fini del posizionamento dei prodotti, mentre i prezzi fix sono i prezzi «continuativi» [diversi dai prezzi di listino, n.d.r.] che vengono generalmente utilizzati per la vendita ai consumatori in assenza di promozioni/scontistiche”*** (enfasi aggiunta).

23. In proposito, nel corso dell'ispezione presso la società Bernabei S.r.l., sono stati acquisiti documenti riguardanti le referenze citate in avvio, con l'indicazione dei prezzi applicati ai consumatori (IVA inclusa), nel corso del 2024 e del 2025, sia durante i periodi promozionali (“*promo*”), sia al di fuori delle promozioni (c.d. “*prezzi continuativi*”)¹⁸.

Nella predetta documentazione, i prezzi “pieni/listino” barrati, citati nell'atto di avvio e diffusi (come barrati) tramite Sito e l'app Bernabei, non erano nemmeno menzionati. Inoltre, con riferimento al periodo gennaio 2024 - maggio 2025, risultano “*prezzi continuativi in assenza di promo*” più bassi dei predetti prezzi di listino barrati, che comparivano negli annunci di riduzione di prezzo indicati nell'atto di avvio.

Si tratta di fogli *Excel* denominati rispettivamente: “*storico prezzi con IVA brut millesimato lunazzi 2024-2025 B2C*”, “*storico prezzi con IVA lambrusco ottocentonero albinea canali 2018 anno 2024-2025 B2C*”, “*storico prezzi con IVA metodo classico monsupello 2024-2025 B2C*”, “*storico prezzi con IVA*

¹⁸ Cfr. docc. ispp. Bernabei S.r.l. nn. 16-20.

muller thurgau boem 2023 dal 2024 al 2025 B2C” e “*storico prezzi con IVA ribolla baloc 2024 dal 2024 al 2025 B2C*”¹⁹. I predetti documenti indicano i prezzi praticati da Bernabei S.r.l. nei rapporti contrattuali con i consumatori - “*business to consumer*” (“B2C”) - nel periodo gennaio 2024 - maggio 2025. In dettaglio, nella quarta e terza colonna da destra dei singoli *file* compare il periodo/durata delle promozioni (“*Periodo promo*”); nella seconda colonna da destra sono indicati i prezzi applicati nei periodi di promozione (“*prezzo promo*”); infine, nella prima colonna da destra (in grassetto ed evidenziato in verde) è indicato il prezzo (unico) applicato al di fuori dei periodi di promozione (“*prezzo continuativo in assenza di promo*”), mentre non è affatto indicato il prezzo “*di listino*”, di importo ben superiore, che invece compariva “barrato” negli annunci di riduzione di prezzo diffusi tramite il Sito e l’app Bernabei, indicati nell’atto di avvio.

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito il contenuto del *file* “*storico prezzi con IVA brut millesimato lunazzi 2024-2025 B2C*”.

¹⁹ Cfr. docc. ispp. Bernabei S.r.l. nn. 16-20.

Figura n. 2

Periodo promo	=	Active	=	Promo da	=	Promo fino a	=	Prezzo prom.	=	Prezzo continuativo in assenza di promo	6,30 €
NEW31/01/24_1 NEW31/01/24_1		1		31/01/2024		31/01/2024		3,40 €			
NEW30/11/24_1 NEW30/11/24_1		1		30/11/2024		30/11/2024		3,90 €			
NEW30/04/25_1 NEW30/04/25_1		1		30/04/2025		30/04/2025		4,50 €			
NEW30/04/24_1 NEW30/04/24_1		1		30/04/2024		30/04/2024		3,90 €			
NEW30/03/24_1 NEW30/03/24_1		1		30/03/2024		31/03/2024		4,40 €			
NEW29/04/25_1 NEW29/04/25_1		1		29/04/2025		29/04/2025		5,00 €			
NEW29/04/24_1 NEW29/04/24_1		1		29/04/2024		29/04/2024		3,90 €			
NEW29/03/25_1 NEW29/03/25_1		1		29/03/2025		30/03/2025		4,90 €			
NEW29/03/24_1 NEW29/03/24_1		1		29/03/2024		29/03/2024		3,90 €			
NEW29/02/24_1 NEW29/02/24_1		1		29/02/2024		29/02/2024		3,40 €			
NEW28/05/25_1 NEW28/05/25_1		1		28/05/2025		28/05/2025		4,80 €			
NEW28/04/25_1 NEW28/04/25_1		1		28/04/2025		28/04/2025		4,90 €			
NEW28/03/25_1 NEW28/03/25_1		1		28/03/2025		28/03/2025		4,90 €			
NEW27/05/25_1 NEW27/05/25_1		1		27/05/2025		27/05/2025		4,80 €			
NEW27/04/24_1 NEW27/04/24_1		1		27/04/2024		28/04/2024		4,70 €			
NEW27/02/24_1 NEW27/02/24_1		1		27/02/2024		28/02/2024		4,40 €			
NEW26/04/25_1 NEW26/04/25_1		1		26/04/2025		27/04/2025		4,50 €			
NEW26/04/24_1 NEW26/04/24_1		1		26/04/2024		26/04/2024		3,90 €			
NEW26/03/25_1 NEW26/03/25_1		1		26/03/2025		26/03/2025		4,50 €			
PASQUA24_4 PASQUA24_4		1		26/03/2024		26/03/2024		3,90 €			
NEW26/03/24_1 NEW26/03/24_1		1		26/03/2024		26/03/2024		3,30 €			
NEW26/02/24_1 NEW26/02/24_1		1		26/02/2024		26/02/2024		3,80 €			
NEW26/01/24_1 NEW26/01/24_1		1		26/01/2024		28/01/2024		4,50 €			
NEW25/05/25_1 NEW25/05/25_1		1		25/05/2025		25/05/2025		4,50 €			
PASQUA24_3 PASQUA24_3		1		25/03/2024		25/03/2024		3,90 €			
NEW25/01/24_1 NEW25/01/24_1		1		25/01/2024		25/01/2024		3,40 €			
NEW24/05/24_1 NEW24/05/24_1		1		24/05/2024		24/05/2024		4,40 €			
NEW24/04/25_1 NEW24/04/25_1		1		24/04/2025		24/04/2025		4,90 €			
NEW24/04/24_1 NEW24/04/24_1		1		24/04/2024		25/04/2024		4,50 €			
NEW23/07/24_1 NEW23/07/24_1		1		23/07/2024		23/07/2024		4,40 €			
NEW23/05/25_1 NEW23/05/25_1		1		23/05/2025		24/05/2025		5,00 €			
NEW23/04/24_1 NEW23/04/24_1		1		23/04/2024		23/04/2024		3,90 €			
NEW23/03/24_1 NEW23/03/24_1		1		23/03/2024		24/03/2024		4,00 €			
NEW23/02/24_1 NEW23/02/24_1		1		23/02/2024		23/02/2024		3,90 €			
NEW22/09/24_1 NEW22/09/24_1		1		22/09/2024		22/09/2024		4,90 €			
NEW22/04/24_1 NEW22/04/24_1		1		22/04/2024		22/04/2024		3,90 €			
NEW21/09/24_1 NEW21/09/24_1		1		21/09/2024		21/09/2024		4,90 €			
NEW21/05/25_1 NEW21/05/25_1		1		21/05/2025		21/05/2025		4,50 €			
NEW21/05/24_1 NEW21/05/24_1		1		21/05/2024		21/05/2024		3,60 €			
NEW21/04/25_1 NEW21/04/25_1		1		21/04/2025		21/04/2025		5,00 €			
NEW20/06/24_1 NEW20/06/24_1		1		20/06/2024		20/06/2024		4,40 €			
NEW20/05/25_1 NEW20/05/25_1		1		20/05/2025		20/05/2025		4,50 €			
NEW20/03/25_1 NEW20/03/25_1		1		20/03/2025		20/03/2025		4,90 €			
NEW20/02/25 NEW20/02/25		1		20/02/2025		20/02/2025		4,90 €			
NEW20/02/24_1 NEW20/02/24_1		1		20/02/2024		20/02/2024		3,40 €			
NEW19/05/25_1 NEW19/05/25_1		1		19/05/2025		19/05/2025		4,90 €			
NEW19/04/24_1 NEW19/04/24_1		1		19/04/2024		19/04/2024		3,60 €			
NEW19/01/24_1 NEW19/01/24_1		1		19/01/2024		19/01/2024		3,40 €			
FESTA_PAPA_5 FESTA_PAPA_5		1		18/03/2024		18/03/2024		4,00 €			
NEW18/02/25 NEW18/02/25		1		18/02/2025		18/02/2025		4,50 €			
NEW17/05/25_1 NEW17/05/25_1		1		17/05/2025		17/05/2025		4,50 €			
NEW17/03/25_1 NEW17/03/25_1		1		17/03/2025		17/03/2025		4,50 €			
NEW17/01/24_1 NEW17/01/24_1		1		17/01/2024		17/01/2024		3,40 €			
NEW16/04/24_1 NEW16/04/24_1		1		16/04/2024		16/04/2024		3,90 €			
FESTA_PAPA_4 FESTA_PAPA_4		1		16/03/2024		17/03/2024		4,00 €			
NEW16/02/25 NEW16/02/25		1		16/02/2025		16/02/2025		4,50 €			
16012024_SALDI 16012024_SALDI		1		16/01/2024		29/02/2024		4,40 €			
NEW15/04/24_1 NEW15/04/24_1		1		15/04/2024		15/04/2024		3,80 €			
NEW15/03/24_1 NEW15/03/24_1		1		15/03/2024		15/03/2024		3,30 €			
FESTA_PAPA_3 FESTA_PAPA_3		1		15/03/2024		15/03/2024		4,00 €			
NEW15/02/25_1 NEW15/02/25_1		1		15/02/2025		15/02/2025		4,90 €			
NEW15/02/24_1 NEW15/02/24_1		1		15/02/2024		15/02/2024		3,90 €			
15012024_BLUEMON 15012024_BLUEMON		1		15/01/2024		15/01/2024		3,60 €			
NEW15/05/25_1 NEW15/05/25_1		1		14/05/2025		15/05/2025		4,50 €			
NEW14/04/25_1 NEW14/04/25_1		1		14/04/2025		16/04/2025		4,80 €			
NEW14/03/25_1 NEW14/03/25_1		1		14/03/2025		14/03/2025		4,90 €			
NEW13/05/25_1 NEW13/05/25_1		1		13/05/2025		13/05/2025		4,50 €			
NEW13/04/24_1 NEW13/04/24_1		1		13/04/2024		14/04/2024		4,70 €			
NEW13/03/25_1 NEW13/03/25_1		1		13/03/2025		13/03/2025		4,90 €			
NEW13/02/25_1 NEW13/02/25_1		1		13/02/2025		13/02/2025		4,50 €			
NEW13/02/24_1 NEW13/02/24_1		1		13/02/2024		13/02/2024		4,00 €			
NEW12/05/25_1 NEW12/05/25_1		1		12/05/2025		12/05/2025		4,90 €			
NEW12/04/24_1 NEW12/04/24_1		1		12/04/2024		12/04/2024		3,90 €			
NEW12/03/24_1 NEW12/03/24_1		1		12/03/2024		12/03/2024		3,30 €			
FESTA_PAPA_1 FESTA_PAPA_1		1		12/03/2024		12/03/2024		4,00 €			
NEW12/02/25 NEW12/02/25		1		12/02/2025		12/02/2025		4,50 €			
NEW11/04/25_1 NEW11/04/25_1		1		11/04/2025		11/04/2025		4,90 €			
NEW11/02/25 NEW11/02/25		1		11/02/2025		11/02/2025		4,50 €			
NEW14/08/24_1 NEW14/08/24_1		1		10/08/2024		10/08/2024		4,40 €			
NEW09/05/25_2 NEW09/05/25_2		0		10/05/2025		11/05/2025		5,00 €			
NEW10/05/24_1 NEW10/05/24_1		1		10/05/2024		10/05/2024		3,90 €			
NEW10/04/24_1 NEW10/04/24_1		1		10/04/2024		11/04/2024		4,70 €			
NEW10/03/25_1 NEW10/03/25_1		1		10/03/2025		10/03/2025		4,50 €			
NEW10/02/24_1 NEW10/02/24_1		1		10/02/2024		10/02/2024		3,50 €			
NEW09/04/24_1 NEW09/04/24_1		1		09/04/2024		09/04/2024		4,40 €			
NEW09/03/24_1 NEW09/03/24_1		1		09/03/2024		10/03/2024		4,40 €			
NEW09/01/24_1 NEW09/01/24_1		1		09/01/2024		09/01/2024		3,20 €			
NEW08/05/25_1 NEW08/05/25_1		1		08/05/2025		08/05/2025		4,50 €			
NEW08/05/24_1 NEW08/05/24_1		1		08/05/2024		09/05/2024		4,70 €			
NEW08/04/25_1 NEW08/04/25_1		1		08/04/2025		08/04/2025		4,90 €			
NEW08/04/24_1 NEW08/04/24_1		1		08/04/2024		08/04/2024		3,90 €			
08012024_SALDI 08012024_SALDI		1		08/01/2024		14/01/2024		3,60 €			
NEW08/03/24_1 NEW08/03/24_1		1		07/03/2024		08/03/2024		4,20 €			
2024_ESCLU 2024_ESCLU		1		07/03/2024		07/03/2024		4,40 €			
NEW07/02/25_1 NEW07/02/25_1		1		07/02/2025		08/02/2025		4,50 €			
NEW07/01/25_1 NEW07/01/25_1		1		07/01/2025		07/01/2025		4,40 €			
NEW06/05/25_2 NEW06/05/25_2		1		06/05/2025		06/05/2025		4,50 €			
NEW06/05/24_1 NEW06/05/24_1		1		06/05/2024		06/05/2024		4,40 €			
NEW06/03/24_1 NEW06/03/24_1		1		06/03/2024		06/03/2024		4,50 €			
NEW06/02/24_1 NEW06/02/24_1		1		06/02/2024		06/02/2024		3,40 €			
NEW05/05/25_1 NEW05/05/25_1		1		05/05/2025		05/05/2025		4,90 €			
NEW05/04/24_1 NEW05/04/24_1		1		05/04/2024		05/04/2024		3,60 €			
NEW05/01/24_1 NEW05/01/24_1		1		05/01/2024		05/01/2024		3,20 €			
05012024_SALDI24 05012024_SALDI24		1		05/01/2024		07/01/2024		3,30 €			
NEW04/03/25 NEW04/03/25		1		04/03/2025		04/03/2025		4,50 €			
NEW04/03/24_1 NEW04/03/24_1		1		04/03/2024		04/03/2024		3,90 €			
NEW03/05/24_1 NEW03/05/24_1		1		03/05/2024		03/05/2024		3,60 €			
NEW03/04/24_1 NEW03/04/24_1		1		03/04/2024		04/04/2024		4,70 €			
NEW03/01/24_1 NEW03/01/24_1		1		03/01/2024		03/01/2024		3,20 €			
03012024_PRESALE 03012024_PRESALE		1		03/01/2024		04/01/2024		3,20 €			
NEW02/05/25_1 NEW02/05/25_1		1		02/05/2025		02/05/2025		4,50 €			
SPRINGSALE_1 SPRINGSALE_1		1		02/04/2024		02/04/2024		3,90 €			
NEW02/01/25_1 NEW02/01/25_1		1		02/01/2025		02/01/2025		4,30 €			
02012024_PRESALE 02012024_PRESALE		1		02/01/2024		02/01/2024		3,20 €			
NEW01/05/25_1 NEW01/05/25_1		1		01/05/2025		01/05/2025		4,10 €			
NEW01/04/25_1 NEW01/04/25_1		1		01/04/2025		01/04/2025		4,90 €			
NEW01/04/24_1 NEW01/04/24_1		1		01/04/2024		01/04/2024		4,00 €			
NEW01/03/25_1 NEW01/03/25_1		1									

24. In particolare, sulla base della predetta documentazione ispettiva²⁰ - confrontata con le immagini delle promozioni presenti sul Sito e sull'app Bernabei - risulta quanto segue:

- (i) per il “Vino Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi”, è indicato come “Prezzo continuativo in assenza di promo **6,30 €**”; per raffronto, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino “barrato” indicato sul Sito Bernabei era di **7,90 €**;
- (ii) per il vino “Ribolla Gialla Baloc 2024” (solo per questa referenza limitatamente al periodo 1° maggio - 28 maggio 2025), è indicato come “Prezzo continuativo in assenza di promo **9,90 €**”; per raffronto, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino “barrato” indicato sul Sito Bernabei era di **11,90 €**;
- (iii) per il vino “Müller Thurgau Boem 2023”, è indicato come “Prezzo continuativo in assenza di promo **9,60 €**”; per raffronto, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino “barrato” indicato sul Sito Bernabei era di **11,90 €**;
- (iv) per il vino “Metodo Classico Nature Monsupello”, è indicato come “Prezzo continuativo in assenza di promo **22,50 €**”; per raffronto il prezzo di listino “barrato” indicato sull'app Bernabei era di **29,90 €**;
- (v) per il vino “Lambrusco Ottocentonero Albinea Canali 2018”, è indicato come “Prezzo continuativo in assenza di promo **6,50 €**”; per raffronto, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino “barrato” indicato sul Sito Bernabei era di **10,80 €**.

(ii) Bernabei Liquori S.r.l. – magazzino

25. Inoltre, il sig. [OMISSIS], amministratore unico di Bernabei S.r.l. e di Bernabei Liquori S.r.l., nel verbale dell'ispezione presso quest'ultima Società, ha dichiarato che “la società Bernabei online S.r.l. [...] gestisce la politica commerciale (vendita) dei prodotti sul sito *www.bernabei.it* e dei due punti di vendita fisici a insegna Bernabei, siti in Roma [...], [OMISSIS] [...] ***I prezzi praticati per i prodotti venduti nel canale online B2C sono sempre uguali a quelli praticati nei due punti vendita fisici sopra citati [...]. Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi praticati online sul canale B2C e nei punti vendita fisici i prezzi di listino sono da me stabiliti sulla base del loro valore di mercato quantificato rispetto al collocamento di prezzo contestualizzato alla concorrenza di riferimento di un determinato prodotto (ad es. spumante Lunazzi). I prezzi di listino sono dunque teorici e rappresentano il rapporto qualità prezzo giusto alla luce dell'esperienza***”

²⁰ Cfr. docc. ispp. Bernabei S.r.l. nn. 16-20.

centenaria dell'azienda. Gli ulteriori prezzi proposti al pubblico «popular» (prezzo di vendita attuale proposto) e «promo» (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni) vengono determinati in relazione al prezzo teorico di listino (base di calcolo)” (enfasi aggiunta).

26. Le dichiarazioni, sopra riportate, del sig. [OMISSIS] sono analoghe a quelle del sig. [OMISSIS] e, dunque, confermano il carattere sostanzialmente teorico dei “prezzi pieni” e/o di “listino” “barrati” pubblicizzati dai Professionisti tramite tutti i canali di vendita da essi impiegati (Sito Bernabei, app Bernabei e punti vendita “fisici”) come parametro per i prezzi promozionali.

(iii) Bernabei Liquori S.r.l. – punto vendita

27. Riguardo al punto vendita di Bernabei Liquori S.r.l. sito in via S. Francesco a Ripa n. 48, Roma, il sig. [OMISSIS], socio di Bernabei S.r.l. e di Bernabei Liquori S.r.l., ha confermato ulteriormente, nel verbale ispettivo, che “la politica commerciale di offerta dei prezzi al pubblico (IVA compresa) nei punti vendita è la medesima di quella online ed è gestita in modo condiviso dalle due società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l.”²¹.

D) Le risposte alle richieste di informazioni pervenute dai Professionisti

28. Di seguito, si esaminano le informazioni inviate dai Professionisti in risposta alla richiesta di informazioni di cui all'avvio.

(a) Le informazioni pervenute da Bernabei S.r.l.

29. Secondo quanto indicato nella risposta alla richiesta di informazioni pervenuta da Bernabei S.r.l. il 30 giugno 2025, per le referenze esemplificativamente indicate in sede di avvio d'istruttoria e per le referenze più vendute per le categorie merceologiche oggetto della richiesta di informazioni di cui all'avvio d'istruttoria (offerte “Bestseller”, offerte “Oltre il 30%”, occasioni, vini bianchi, vini rossi, rosati, frizzanti, francesi, champagne, bollicine, spirits, birre, bibite e prestige)²², nel periodo 1° aprile 2024 - 15 maggio 2025 e tramite i canali online, non risultano venduti prodotti

²¹ Le fotografie realizzate - in data 28 maggio 2025 - dal direttore del citato punto vendita e acquisite alla documentazione ispettiva confermano l'identità della politica commerciale tra canali online e negozi fisici.

²² Secondo quanto indicato da Bernabei S.r.l. “fever Tree Mediterranean Tonic Water”, birra “Ichnusa 33cl”, “Champagne Brut Baron de Marck”, “Prosecco Treviso Millesimato Bernabei 2024”, “Chardonnay LeBoem 2024”, “Aperitivo Aperol 1lt.” e “Nero di Troia Passera Scopaia 2023 Masseria Spaccafico”.

a “prezzo pieno” e/o di “listino” neppure al di fuori dei periodi promozionali; in alcuni casi, il numero dei prodotti venduti a “prezzo pieno” e/o di “listino” al di fuori dei periodi promozionali è del tutto marginale/residuale rispetto a quello dei prodotti venduti a prezzi promozionali/scontati.

Tali dati corroborano l’evidenza che, a tutto concedere, un simile “teorico” prezzo di “listino” - che negli annunci di riduzione di prezzo citati in avvio d’istruttoria e diffusi *online* dai Professionisti era indicato come “barrato” - non sia stato mai applicato o sia stato applicato al di fuori dei periodi promozionali in maniera isolata e non consistente nel tempo.

In proposito, si veda la seguente tabella fornita da Bernabei S.r.l. in data 30 giugno 2025.

Tabella dei prodotti venduti a prezzo di listino e a prezzi promozionali tramite i canali *online* dal 1° aprile 2024 al 15 maggio 2025, figura n. 3.

		Periodo	01/04/2024	15/05/2025
Riferimento	Nome Prodotto	Quantità venduta e spedita		
		prezzo listino	Prezzo promo	Totale
segnalato	Ribolla Gialla Baloc 2024	9	16.212	16.221
segnalato	Metodo Classico Nature Monsupello	7	2.068	2.075
segnalato	Lunazzi	3	43.018	43.021
segnalato	Lambrusco Ottocentonero Albinea Canali 2018	0	1.151	1.151
segnalato	Müller Thurgau Boem 2023	5	5.593	5.598
vini bianchi	Chardonnay LeBoem 2024	1	22.521	22.522
vini rossi	Nero Di Troia Passera Scopaiola 2023 Masseria Spaccafico	59	35.184	35.243
champagne	Champagne Brut Baron de Marck	2	6.012	6.014
bollicine	Prosecco DOC Treviso Millesimato Bernabei 2024	66	42.327	42.393
spirits	Aperitivo Aperol 1Litro	1	16.075	16.076
birre	Birra Ichnusa 33cl	0	20.172	20.172
bibite	Fever Tree Mediterranean Tonic Water 20cl	0	41.616	41.616

30. Sulla base delle informazioni fornite dai Professionisti risulta che, nel predetto periodo e per le citate referenze, in tre casi non è stato venduto alcun prodotto al prezzo di listino “barrato” e diffuso *online*, negli altri casi il numero dei prodotti venduti a prezzo di listino “barrato” risulta del tutto residuale/marginale rispetto al totale delle vendite (ad esempio, 1 su oltre 16mila; 3 su oltre 43mila; 7 su oltre 2mila; 59 su oltre 35mila, ecc.; cioè, rispettivamente, lo **0,0062%**, lo **0,0069%**, lo **0,35%** e lo **0,16%**).

31. Inoltre, le fatture (pervenute da Bernabei S.r.l.) riguardanti le vendite dei prodotti in esame a “prezzo di listino” (nel periodo 1° aprile 2024 - 15 maggio 2025) a **consumatori** sono **51**, cui si aggiungono 5 fatture riguardanti titolari di partita IVA (anche queste ultime riguardano ordini il cui valore ammonta, al più, a poche centinaia di euro).

I prezzi di vendita “pieni/di listino” delle referenze indicate nel file “*Stampa fatture vendite prezzo di listino*” corrispondono ai prezzi “pieni/di listino”

barrati indicati nell'avvio d'istruttoria e precedentemente diffusi tramite il Sito Bernabei²³.

32. Diversamente, le fatture dei prodotti in esame venduti a prezzi promozionali/scontati (cioè, più bassi dei prezzi “*pieni/di listino*” barrati e diffusi *online*, di cui all'avvio d'istruttoria) a consumatori e titolari di partita IVA constano, nel medesimo periodo, di diverse migliaia di pagine pdf (approssimativamente e per i soli canali *online*, **oltre 45.000 pagine pdf**)²⁴.

(b) Le informazioni pervenute da Bernabei Liquori S.r.l.

33. Nella risposta alla richiesta di informazioni di cui all'avvio d'istruttoria, pervenuta il 27 giugno 2025, Bernabei Liquori S.r.l. ha inviato, tra l'altro, gli “*elenchi degli storici dei prezzi*” delle referenze esemplificativamente indicate nel citato atto di avvio per il periodo 1° aprile 2024 - 15 maggio 2025. I citati “*elenchi degli storici dei prezzi*” indicherebbero, con riferimento al predetto periodo, “nella prima riga di ogni file [...] il «prezzo pieno»; nelle righe successive sono elencati i prezzi a cui i prodotti sono stati venduti e i relativi periodi in cui sono stati ceduti a un prezzo promozionale. Negli intervalli di tempo non indicati nei predetti files, il prodotto è stato venduto a prezzo pieno” (così, testualmente, la risposta di Bernabei Liquori S.r.l., pag. 9).

Cioè, i citati “*elenchi degli storici dei prezzi*” indicherebbero, per il periodo 1° aprile 2024 - 15 maggio 2025, sia il prezzo “pieno” sia i prezzi “promozionali”, cui Bernabei Liquori S.r.l. ha venduto i prodotti in esame a consumatori.

34. In proposito, riguardo alle referenze esemplificativamente citate in sede di avvio d'istruttoria (riportate al punto 16 del presente provvedimento), i Professionisti indicano come “prezzo pieno” nei citati “elenchi degli storici dei prezzi nel periodo 01.04.2024 - 15.05.2025” un “prezzo pieno” che risulta sempre più basso del prezzo pieno/di listino “barrato” indicato negli annunci

²³ Cfr., ad esempio, a pag. 53 del file “*Stampa fatture vendite prezzo di listino*” il vino “*Ribolla Gialla Baloc 2024*” è venduto al prezzo “pieno” di 11,90 euro e il vino “*Müller Thurgau Boem 2023*” è venduto al prezzo “pieno” di 11,90 euro (pagg. 18, 50 e 53).

²⁴ Cfr. l'allegato C (“*fatture vendita prodotti in promo*”) alla memoria di Bernabei S.r.l. del 30 giugno 2025. Riguardo al citato allegato C, la Società ha inviato 48 file; ad esempio, tra questi, il file 0-01 consta di 1082 pagine pdf, il file 0-20 consta di 1060 pagine pdf, il file 0-44 consta di 1085 pagine pdf e il file 0-30 consta di 1060 pagine pdf.

Sulla base di un controllo a campione effettuato sulle “*fatture vendita prodotti in promo*”, le fatture dei prodotti in esame venduti a prezzi promozionali/scontati (cioè, più bassi dei prezzi “*pieni/di listino*” barrati e diffusi *online*) a titolari di partita IVA risultano una quota molto circoscritta rispetto al totale delle vendite a prezzi promozionali.

In proposito, come esempio, nel file 0-30, il vino “*Ribolla Gialla Baloc 2024*” è venduto in promozione a consumatori a 5,90 euro (cfr. le pagg. 833 e 834), nel file 0-47, il vino “*Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi*” è venduto in promozione a consumatori a 3,78 euro (cfr. le pagg. 14, 21, 23 e 27); infine nel file 0-44 il vino “*Müller Thurgau Boem 2023*” è venduto in promozione a consumatori a 5,76 euro (cfr. le pagg. 23, e 25).

di riduzione di prezzo di cui all'atto di avvio e diffusi online²⁵.

In particolare, sulla base dei citati *“elenchi degli storici dei prezzi nel periodo 01.04.2024 - 15.05.2025”* (contenuti nella cartella *“File A Storici prezzi copia”*), con riferimento ai prodotti esemplificativamente indicati in avvio risulta quanto segue:

(i) per il *“Vino Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi”* è indicato come c.d. *“prezzo pieno”* **6,30 €** mentre, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino *“barrato”* indicato sul Sito Bernabei era di **7,90 €**;

(ii) per il vino *“Ribolla Gialla Baloc 2024”*, è indicato come c.d. *“prezzo pieno”* **7,70 €** mentre, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino *“barrato”* indicato sul Sito Bernabei era di **11,90 €**;

(iii) per il vino *“Lambrusco Ottocentonero Albinea Canali 2018”*, è indicato come c.d. *“prezzo pieno”* **6,50 €** mentre, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino *“barrato”* indicato sul Sito Bernabei era di **10,80 €**;

(iv) per il vino *“Metodo Classico Nature Monsupello”*, è indicato come c.d. *“prezzo pieno”* **22,50 €** mentre il prezzo di listino indicato *“barrato”* sull'app Bernabei era di **29,90 €**;

(v) per il vino *“Müller Thurgau Boem 2023”*, è indicato come c.d. *“prezzo pieno”* **9,60 €** mentre, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino *“barrato”* indicato sul Sito Bernabei era di **11,90 €**.

Riguardo alla quantità significativa dei prodotti venduti citati in avvio d'istruttoria, sulla base del file *“Sintesi vendite prodotti”*, ad esempio, le referenze *“Ribolla Gialla Baloc”* e *“Vino Spumante Brut Millesimato Lunazzi”* sono state vendute in quantità significative da Bernabei Liquori s.r.l., nel periodo 1° aprile 2024 - 15 maggio 2025 e, rispettivamente, in 4.810 pezzi e in 16.548 pezzi.

35. Dunque, sulla base delle informazioni di cui sopra - e al di fuori dei periodi promozionali - nel periodo 1° aprile 2024 - 15 maggio 2025, le predette referenze non risultano essere mai state vendute ai prezzi *“pieni”* e/o *“listino”* (indicati come *“barrati”* nel Sito e nell'app Bernabei) citati in avvio d'istruttoria. Inoltre, sempre per i medesimi prodotti, i predetti prezzi *“pieni”* e/o *“di listino”*, di cui all'avvio di istruttoria, non compaiono mai nei documenti sopra citati inviati da Bernabei Liquori S.r.l.²⁶.

36. Pertanto, anche le informazioni sopra indicate (pervenute da Bernabei Liquori S.r.l.) confermano il carattere sostanzialmente non effettivo dei prezzi

²⁵ Cfr. i citati file contenuti nella cartella *“File A Storici prezzi copia”* inviati da Bernabei Liquori S.r.l. in data 27 giugno 2025.

²⁶ Cfr. i citati file contenuti nella cartella *“File A Storici prezzi copia”* inviati da Bernabei Liquori S.r.l. in data 27 giugno 2025.

“pieni” e/o di “listino” indicati negli annunci promozionali diffusi tramite il Sito, l’app Bernabei e i punti vendita gestiti dai Professionisti.

37. Peraltro, nell’ambito degli Impegni presentati il 14 luglio 2025, Bernabei S.r.l. indica che, riguardo al Sito Bernabei, “[i]l cosiddetto prezzo di listino sarà sostituito con l’indicazione del «prezzo ordinario», inteso come il prezzo di vendita abitualmente e usualmente praticato dalla società in assenza di promozioni”.

Ciò conferma ulteriormente quanto emerso dalla documentazione istruttoria, cioè che il “prezzo di listino”, pubblicizzato tramite il Sito, l’app Bernabei e i negozi “fisici” gestiti dai Professionisti, è sostanzialmente un prezzo “teorico” e non effettivamente applicato ai consumatori, conformemente a quanto indicato nei verbali e nei documenti ispettivi sopra indicati, nonché nelle risposte inviate dai Professionisti alla richiesta di informazioni di cui all’avvio²⁷.

E) L’estensione oggettiva del procedimento.

38. Alla luce delle risultanze ispettive e delle informazioni sopra indicate pervenute dai Professionisti, con comunicazione del 6 agosto 2025, il procedimento è stato esteso alle condotte da essi poste in essere, quantomeno dal 1° aprile 2024 al 15 maggio 2025, consistenti nella scorretta indicazione/diffusione ai consumatori - tramite il Sito Bernabei, l’app Bernabei e i punti vendita “fisici” da essi gestiti - di prezzi “pieni” e/o di “listino” barrati mai applicati ai consumatori o a essi applicati in maniera del tutto marginale/residuale, al di fuori dei periodi promozionali.

39. Secondo quanto più volte indicato nei verbali ispettivi, “la politica di prezzo/scontistiche/promozioni è la medesima per il sito www.bernabei.it, l’app Bernabei e i punti vendita fisici riconducibili anche a Bernabei Liquori S.r.l.” (sottolineatura aggiunta)²⁸.

Pertanto, anche con riferimento agli store “fisici” gestiti da Bernabei Liquori S.r.l., il numero/percentuale dei prodotti effettivamente venduti al “prezzo pieno” e/o di “listino” (che risultava barrato sul Sito e sull’app Bernabei) a consumatori, indicato in avvio d’istruttoria, deve considerarsi uguale a zero e/o, a tutto concedere, deve considerarsi del tutto marginale/residuale rispetto

²⁷ Cfr., in particolare, i contenuti dei verbali delle ispezioni presso Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. - magazzino sopra riportati., i docc. ispp. Bernabei S.r.l. nn. 16-20, la tabella di cui alla Figura 3 e la cartella “File A Storici prezzi copia” inviati da Bernabei Liquori S.r.l.

²⁸ Cfr. il verbale dell’ispezione presso Bernabei S.r.l. sopra riportato; dichiarazioni analoghe sono contenute nel verbale dell’ispezione presso il magazzino di Bernabei Liquori S.r.l. e presso il punto vendita di quest’ultima società.

al numero/percentuale dei prodotti venduti a prezzi promozionali/scontati a consumatori, analogamente a quanto sopra dimostrato per Bernabei S.r.l.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEI PROFESSIONISTI

40. Nelle memorie difensive pervenute in data 27 e 30 giugno 2025, in data 5 settembre 2025 e in data 6 ottobre 2025 (istanza di riesame della decisione di rigetto degli impegni), con riferimento a quanto indicato nella comunicazione di avvio del presente procedimento, i Professionisti hanno rappresentato, in sintesi, quanto segue.

(i) Nell’ambito dell’attività pre-istruttoria, i Professionisti affermano di non aver ricevuto comunicazioni dall’Autorità tra il 7 novembre 2024 (alla quale hanno risposto il 15 novembre 2024) e il 28 maggio 2025, data di comunicazione dell’atto di avvio del procedimento e di effettuazione delle attività ispettive²⁹; pertanto, essi ritengono sussista un legittimo affidamento sulla correttezza della propria condotta commerciale.

(ii) La condotta indicata in avvio d’istruttoria non sarebbe grave, poiché i Professionisti non avrebbero “gonfiato artificiosamente” i prezzi “di listino” sulla cui base sono definite le promozioni; inoltre, l’informazione riguardante i prezzi “di listino”, indicata sul Sito Bernabei, avrebbe “natura residuale”, non incidendo sulla decisione dei consumatori di acquistare prodotti pubblicizzati. Infine, i Professionisti, nelle comunicazioni commerciali contestate, non avrebbero indicato percentuali di sconto.

Pertanto, l’Autorità avrebbe immotivatamente rigettato gli impegni presentati da Bernabei S.r.l. senza valutarne l’idoneità a risolvere i profili di possibile scorrettezza contestati in avvio, ma limitandosi a indicare, nel caso in esame, la sussistenza dell’interesse all’accertamento dell’illecito e l’elevato grado di offensività della condotta contestata.

41. Nelle memorie difensive pervenute in data 5 settembre 2025 e in data 6 ottobre 2025, con riferimento a quanto indicato nell’integrazione oggettiva dell’avvio del procedimento, i Professionisti hanno indicato sinteticamente quanto segue.

(i) Nell’integrazione oggettiva, l’Autorità avrebbe inammissibilmente e

²⁹ Cfr. pag. 9 della memoria pervenuta da Bernabei S.r.l. il 30 giugno 2025.

tardivamente contestato “*per la prima volta*” la diffusione, secondo modalità scorrette, di prezzi di “*listino*” sostanzialmente “fittizi”.

(ii) Inoltre, non sarebbe stato correttamente indicato il termine iniziale di conclusione dell’istruttoria, che - asseritamente - si sarebbe dovuta concludere entro il 17 novembre 2025³⁰.

(iii) A seguito dell’attuazione “volontaria” degli impegni rigettati (che, a detta dei Professionisti, sarebbe stata completata a far data dal 15 settembre 2025), essi sostengono che l’eliminazione dei riferimenti al prezzo “*di listino*”, l’indicazione del prezzo più basso degli ultimi trenta giorni e di quello attuale impedirebbero ulteriori considerazioni sul carattere non effettivo dei prezzi di listino indicati sul Sito, sull’app Bernabei e tramite i negozi “fisici”.

(iv) La circostanza che “*soltanto un ridotto quantitativo di prodotti sia stato venduto al c.d. prezzo di listino, non può essere considerata in alcun caso alla stregua di una pratica commerciale scorretta, [...] fermo restando che mai i Professionisti hanno evidenziato che il prezzo praticato fosse valido per un arco temporale circoscritto, in modo da alterare il comportamento del consumatore medio*”.

V. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

42. Nelle memorie conclusive, pervenute in data 8 gennaio 2026, i Professionisti hanno indicato sinteticamente quanto segue, anche riprendendo quanto già indicato nelle precedenti memorie difensive.

(i) In generale, l’Autorità, nel corso della presente istruttoria, avrebbe motivato non adeguatamente sia la comunicazione di rigetto degli Impegni sia quella di rigetto dell’istanza di riesame della decisione sugli Impegni.

(ii) La condotta dei Professionisti sarebbe conforme all’articolo 6-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/6/CE, alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 26 settembre 2024 (causa C-330/23, caso *Aldi*) e agli Orientamenti della Commissione europea sull’interpretazione e l’applicazione

³⁰ Cfr. la memoria del 5 settembre 2025, pagg. 5 e 6.

dell'articolo 6-bis della direttiva 98/6/CE, affermando che la “*apposizione sulla scheda prodotto [diffusa tramite il Sito e l'app Bernabei] dell'indicazione del prezzo precedente - fra l'altro con modalità tali da porlo in risalto rispetto a quella del prezzo di listino asseritamente marginale [...] - elide aprioristicamente l'efficacia potenzialmente lesiva della condotta contestata, tenuto conto che la presupposta pericolosità del prezzo pieno, data l'ipotizzata attitudine ad agganciare il consumatore, è necessariamente ridimensionata dalla evidenziazione in primo piano di un prezzo effettivo, precedentemente applicato*”³¹. Pertanto, mancherebbe “*nel professionista un elevato intento decettivo, tale da integrare il giudizio di pericolosità sotteso al provvedimento di rigetto*”³² degli impegni.

Inoltre, rileverebbe la mancanza di intenzionalità della condotta dei Professionisti al fine di “*attrarre i consumatori mediante l'ipotetico risalto di un prezzo di listino fittizio e/o residuale più alto*”³³ e l'assenza di pregiudizi concreti subiti dai consumatori³⁴.

(iii) L'Autorità non avrebbe provato che le rilevazioni effettuate sul Sito Bernabei, con riferimento all'avvio del procedimento, riguardassero pagine “promozionali” e ove esse riguardavano pagine non espressamente “promozionali”, le comunicazioni commerciali contestate sarebbero lecite, non essendo indicata una percentuale di sconto oppure altre diciture pubblicitarie dirette a sottolineare il carattere vantaggioso delle offerte pubblicizzate dai Professionisti³⁵.

Inoltre, le ulteriori promozioni, diffuse in data 7 novembre 2025 e in data 27 novembre 2025, sul Sito e sull'app Bernabei, non potrebbero essere ritenute ingannevoli, essendo espressamente indicato nelle schede dei prodotti, pubblicizzati tramite il Sito, il prezzo più basso degli ultimi trenta giorni³⁶.

(iv) I Professionisti ritengono che sia “*metodologicamente errato partire dalla considerazione che un prezzo di listino è fittizio perché pochi prodotti (o addirittura nessuno) sono stati venduti al prezzo di listino, dal momento che quello che rileva [...] è il lasso temporale in cui un determinato prodotto è stato posto in vendita al prezzo di listino [...] [ciò] anche se il Professionista - esclusivamente per logiche connesse al funzionamento del mercato di*

³¹ Cfr. pagg. 12, 15 e 16 della memoria conclusiva di Bernabei S.r.l.

³² Cfr. *ibidem* pag. 14.

³³ Cfr. *ibidem* pagg. 14 e 17.

³⁴ Cfr. *ibidem* pag. 26.

³⁵ Cfr. *ibidem* pag. 18.

³⁶ Cfr. *ibidem* pag. 18.

*referimento - non è riuscito a vendere alcun quantitativo di prodotto a quel prezzo ovvero ha venduto soltanto un quantitativo limitato o tendente allo zero*³⁷.

(v) Le vendite di bevande alcoliche e non alcoliche effettuate da Bernabei Liquori S.r.l. riguarderebbero quasi esclusivamente la grande distribuzione e solo in minima parte i consumatori, circostanza che inciderebbe anche sulla concreta offensività delle condotte contestate³⁸. In particolare, solo il [1-15]% del complessivo fatturato di Bernabei Liquori S.r.l. riguarderebbe la vendita al dettaglio e, dunque, l'eventuale sanzione amministrativa andrebbe determinata sulla base di questo dato di fatturato e di MOL e non sul fatturato e sul MOL complessivi della citata società.

(vi) Riguardo all'ammontare dell'eventuale sanzione amministrativa, alla luce di tutte le circostanze sopra indicate, la stessa dovrebbe essere parametrata al minimo edittale.

VI. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

43. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche attraverso il Sito e l'app Bernabei, il 19 dicembre 2025 con integrazione dell'8 gennaio 2026, è stato richiesto il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "AGCOM"), ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

44. Con delibera n. 26/26/CONS del 28 gennaio 2026, pervenuta il successivo 6 febbraio 2026, l'AGCOM ha espresso il proprio parere, limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

45. In particolare, l'AGCOM ha considerato che, con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dai Professionisti, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nel Sito e nell'app

³⁷ Cfr. *ibidem* pagg. 24 e 25.

³⁸ Cfr. pagg. 11 e 12 della memoria conclusiva di Bernabei Liquori S.r.l. e la memoria integrativa pervenuta in data 22 gennaio 2026.

Bernabei, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha quindi ritenuto che, nel caso di specie, *“internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale”* rispetto alla quale è richiesto il parere.

VII. VALUTAZIONI

VII.1. Premessa

46. La condotta descritta, oggetto dell'atto di avvio d'istruttoria e dell'integrazione oggettiva, nel suo complesso, integra una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo, riguardante:

(i) la diffusione, tramite il Sito Bernabei e l'app Bernabei, di comunicazioni commerciali e *claim* promozionali ingannevoli e omissivi relativi ai prezzi e agli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti pubblicizzati e commercializzati dai Professionisti, in quanto erano pubblicizzati come “promozionali” prezzi maggiori e/o uguali al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni. Ciò, anche in relazione all'articolo 17-bis del Codice del consumo, recante la disciplina degli “*annunci di riduzione di prezzo*”³⁹, che ha attuato e che corrisponde nell'ordinamento italiano all' articolo 6-bis della direttiva 98/6/CE;

(ii) l'indicazione ingannevole e omissiva, tramite il Sito Bernabei, l'app Bernabei e i punti vendita “fisici” gestiti dai Professionisti, dell'asserita convenienza dei prezzi praticati per le bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate come “in promozione”, in quanto i prezzi “*pieni*” e/o di “*listino*” ivi barrati non sono mai stati applicati ai consumatori o sono stati applicati a essi in maniera del tutto marginale/residuale, al di fuori dei periodi promozionali.

Tale comportamento risulta contrario alla diligenza professionale e idoneo a falsare in misura apprezzabile la libertà di scelta dei consumatori inducendoli

³⁹ Secondo i commi 1 e 2 della citata norma nazionale “1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione. 2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo”.

ad assumere, sul presupposto di una convenienza economica superiore rispetto a quella effettiva, una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti assunto.

47. I comportamenti descritti devono ritenersi, nel loro complesso, funzionalmente e teleologicamente collegati nell'ambito della stessa pratica commerciale scorretta unitariamente posta in essere dai Professionisti, riguardando gli stessi prodotti da entrambi commercializzati (bevande alcoliche e non alcoliche) e, in parte, gli stessi canali di diffusione (Sito Bernabei e *app* Bernabei).

In proposito, riguardo all'unitarietà della strategia commerciale di Bernabei S.r.l. e di Bernabei Liquori S.r.l., rileva altresì che: (i) entrambe le società hanno gli stessi soci principali⁴⁰; (ii) il sig. [OMISSIS] è l'amministratore unico di entrambe le Società⁴¹ e (iii) secondo quanto indicato nei verbali delle ispezioni effettuate presso i Professionisti, *“la politica di prezzo/scontistiche/promozioni è la medesima per il sito www.bernabei.it, l'app Bernabei e i punti vendita fisici riconducibili anche a Bernabei Liquori S.r.l.”*.

VII.2. Questioni preliminari

48. Preliminarmente, secondo la giurisprudenza, la violazione del legittimo affidamento ricorre solo ove l'Amministrazione abbia fornito all'interessato *“rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti nonché [...] idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte e che siano conformi alla disciplina applicabile”*⁴².

Diversamente, nel caso in esame, nell'ampio arco temporale tra gennaio 2024 e novembre 2024, è stata svolta, nei confronti dei Professionisti, un'articolata attività pre-istruttoria, consistente in richieste di informazioni, in una comunicazione di *moral suasion* e in ulteriori richieste di informazioni successive alla *moral suasion*. Ciò senza che l'Autorità abbia mai approvato le iniziative attuate dai Professionisti per rimuovere i profili di possibile scorrettezza oggetto della citata attività pre-istruttoria.

La presente istruttoria è stata avviata anche a causa della sostanziale inadeguatezza delle iniziative attuate dai Professionisti per conformarsi alla

⁴⁰ I signori [OMISSIS] sono soci di Bernabei S.r.l. ciascuno con una quota del 33,33% del capitale sociale, cui si aggiunge la signora [OMISSIS] con una quota dello 0,01% del capitale sociale; i signori [OMISSIS] sono soci di Bernabei Liquori S.r.l. ciascuno con una quota di un terzo del capitale sociale.

⁴¹ Cfr. le visure camerali disponibili su Telemaco.

⁴² Cfr., ad esempio, in giurisprudenza, Consiglio di Stato, 17 novembre 2015, n. 5250.

comunicazione di *moral suasion*, del 12 luglio 2024, cui sono seguite richieste di informazioni, inviate tra settembre 2024 e novembre 2024.

In ogni caso, si rileva che i Professionisti, nel corso del procedimento, hanno potuto esercitare ampiamente il loro diritto di difesa⁴³.

49. Riguardo all'eccezione di non immediatezza delle contestazioni di cui all'avvio e di cui all'estensione oggettiva del procedimento⁴⁴, secondo recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea⁴⁵ e del Giudice amministrativo nazionale, l'istruttoria deve essere avviata entro un termine ragionevole dalla piena conoscenza dei fatti da parte dell'Autorità.

In proposito, riguardo alla piena conoscenza dei fatti (oggetto dell'avvio d'istruttoria comunicato ai Professionisti il 28 maggio 2025) da parte dell'Autorità, successivamente all'ultima risposta dei Professionisti a una richiesta di informazioni, pervenuta il 15 novembre 2024, sono state effettuate rilevazioni sul Sito e sull'*app* Bernabei in data 22 novembre 2024, in data 24 dicembre 2024, in data 28 marzo 2025, in data 8 aprile 2025, in data 5 maggio 2025, in data 12 maggio 2025 e in data 26 maggio 2025⁴⁶.

Inoltre, con particolare riferimento a quanto contestato nell'integrazione oggettiva dell'istruttoria (comunicata ai Professionisti il 6 agosto 2025), la scorretta indicazione di “prezzi pieni” e/o di “listino” mai applicati ai consumatori o a essi applicati in casi del tutto marginali, è emersa documentalmente solo a seguito delle ispezioni, presso i Professionisti, effettuate il 28 maggio 2025, e alle successive risposte alle richieste di informazioni pervenute da Bernabei Liquori S.r.l. il 27 giugno 2025 e da Bernabei S.r.l. il 30 giugno 2025. Pertanto, l'istruttoria è stata tempestivamente estesa con comunicazione del 6 agosto 2025.

⁴³ In particolare, a seguito di loro richiesta, i Professionisti sono stati sentiti in audizione in data 16 settembre 2025 e hanno avuto accesso agli atti del procedimento in data 12 dicembre 2025, con estensione del termine per rispondere alla comunicazione di contestazione degli addebiti al 7 gennaio 2026.

⁴⁴ Cfr. la memoria difensiva dei Professionisti del 5 settembre 2025, pag. 8 e la memoria finale di Bernabei S.r.l., pag. 8.

⁴⁵ Cfr., ad esempio, secondo la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 30 gennaio 2025, C-510/23, punti 37, 38 e 44 “la fissazione di termini procedurali ragionevoli per le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali è compatibile con il diritto dell'Unione. [...] Pertanto, [...] le cause [devono essere] trattate entro un termine ragionevole, senza compromettere l'effettiva attuazione della direttiva 2005/29 nell'ordinamento giuridico interno (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C-308/19, EU:C:2021:47, punto 49). [...] A tal riguardo, occorre ricordare, anzitutto, che in linea di principio la ragionevolezza della durata di tale fase deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C-630/11 P a C-633/11 P, EU:C:2013:387, punto 82)” (sottolineature aggiunte); negli stessi termini cfr., nella giurisprudenza nazionale, Tar Lazio 12 novembre 2025, n. 20059, sez. I.

⁴⁶ Ulteriormente, in data 13 febbraio 2025, i Professionisti hanno inviato all'Autorità una segnalazione riguardante possibili condotte, in parte analoghe, poste in essere da alcuni concorrenti, nei cui confronti sono state svolte attività pre-istruttorie e istruttorie.

Ulteriormente, riguardo al termine iniziale di conclusione del procedimento, esso, correttamente, era stato fissato secondo quanto previsto dal Regolamento (articolo 8, commi 1 e 3); inoltre, l'originaria data di conclusione dell'istruttoria è stata correttamente prorogata (una sola volta) al 13 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, in considerazione della richiamata estensione oggettiva del procedimento⁴⁷.

50. Riguardo al rigetto degli impegni presentati dalla sola Bernabei S.r.l. e al rigetto dell'istanza di riesame della citata decisione, consolidata giurisprudenza amministrativa evidenzia *“l'ampia discrezionalità di cui gode al riguardo l'Amministrazione, essendo ispirata al preminente interesse pubblico di perseguire comunque la condotta illecita, nei casi in cui, per la sua gravità e in ragione della finalità deterrente della sanzione, essa meriti la definizione del procedimento che resterebbe altrimenti neutralizzato dall'accettazione della dichiarazione di impegno”*⁴⁸; ciò anche al fine di *“enunciare principi e regole di condotta utili a prevenire future pratiche commerciali scorrette, analoghe a quelle già in istruttoria”*⁴⁹ (sottolineatura aggiunta).

In proposito, nell'esercizio di tale potere discrezionale, secondo quanto comunicato a Bernabei S.r.l.⁵⁰, l'Autorità ha ritenuto sussistente l'interesse all'accertamento dell'infrazione oggetto del presente procedimento, considerati anche il contesto in cui si esplica la condotta in esame e il suo elevato grado di offensività per i consumatori, con specifico riferimento all'indicazione ingannevole - nelle comunicazioni commerciali diffuse dai Professionisti - di prezzi *“pieni”* o di *“listino”* sostanzialmente *“fittizi”* in quanto non applicati ai consumatori o a essi applicati in maniera del tutto marginale, al di fuori dei periodi promozionali.

VII.3. Valutazioni

51. Di seguito sono, distintamente, svolte le valutazioni riguardanti i profili di scorrettezza indicati nella comunicazione di avvio del presente procedimento e nell'integrazione oggettiva dell'istruttoria.

⁴⁷ Cfr. la comunicazione inviata ai Professionisti in data 6 agosto 2025.

⁴⁸ Cfr., *ex multis*, Tar Lazio, sez. I, 21 luglio 2023, n. 12340 e in termini analoghi Consiglio di Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024, n. 8520 e Consiglio di Stato, sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1820.

⁴⁹ Cfr. *ibidem* testualmente.

⁵⁰ Cfr. la comunicazione di rigetto degli impegni del 6 agosto 2025 e il rigetto dell'istanza di riesame della citata decisione sugli impegni, comunicato il 19 novembre 2025.

A) La condotta oggetto dell'avvio d'istruttoria

(i) La pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2024

52. In proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la pronuncia del 26 settembre 2024 (causa C-330/23, caso Aldi), ha statuito che:

(i) la direttiva 98/6/CE intende “migliorare l'informazione dei consumatori [...] in modo da permettere a questi ultimi di procedere a scelte consapevoli [...] assicurare un'informazione omogenea e trasparente [e che] il prezzo di vendita dei prodotti offerti ai consumatori [sia] non equivoco, agevolmente identificabile e facilmente leggibile, affinché tale informazione sia precisa, trasparente e univoca”⁵¹;

(ii) “un'interpretazione dell'articolo 6-bis, paragrafo 1, della direttiva 98/6/CE nel senso che sarebbe sufficiente, in un annuncio di riduzione di prezzo, menzionare il «prezzo precedente», ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, a titolo di mera informazione, senza che la riduzione sia effettivamente determinata sulla base di tale prezzo, consentirebbe ai professionisti, in violazione di tale obiettivo specifico, di indurre i consumatori in errore attraverso annunci di riduzioni di prezzo che non sono reali, in contrasto con l'obiettivo stesso dell'articolo 6-bis” della citata direttiva⁵²;

(ii) “il prezzo di vendita di un prodotto presentato in un annuncio come prezzo ridotto non può essere [...] lo stesso del «prezzo precedente» [cioè, il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti la riduzione del prezzo, di cui all'articolo 6-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/6/CE e di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del Codice del consumo] o essere addirittura superiore a esso”⁵³.

Con la citata pronuncia, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha, dunque, indicato che “una riduzione di prezzo di un prodotto, annunciata da un professionista sotto forma di una percentuale o di una dicitura pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso del prezzo annunciato [deve essere] determinata sulla base del «prezzo precedente»”, di cui all'articolo 6-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/6/CE⁵⁴ e, conseguentemente nel diritto nazionale, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del Codice del consumo

⁵² Cfr. il punto 2 della citata pronuncia.

⁵³ Cfr. *ibidem*, punto 27.

⁵⁴ Cfr. il dispositivo della citata pronuncia.

(sottolineature aggiunte).

53. In particolare, secondo la citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso *Aldi*, la semplice indicazione, in annunci di riduzioni di prezzo, del prezzo più basso degli ultimi trenta giorni *“senza che la riduzione sia effettivamente determinata sulla base di tale prezzo”* può risultare ingannevole per i consumatori, *“attraverso [la diffusione di] annunci di riduzioni di prezzo che non sono reali in contrasto con l'obiettivo stesso”* dell'articolo 6-bis, della direttiva 98/6/CE.

54. In proposito, l'impiego, in annunci di riduzioni di prezzo, di *claim* riguardanti la vantaggiosità dei prezzi indicati⁵⁵ e di *claim* che indicavano, almeno in due casi, una percentuale di sconto⁵⁶, diffusi tramite il Sito⁵⁷ e l'app Bernabei, è idoneo a indurre in errore il consumatore medio sulla convenienza dell'acquisto e, in particolare, sul fatto che Bernabei S.r.l. stia effettivamente praticando un prezzo inferiore rispetto a quello più basso a cui il prodotto è stato offerto in vendita negli ultimi trenta giorni. Dunque, il consumatore medio, tramite la diffusione dei predetti *claim* in annunci di riduzioni di prezzo, è indotto a ritenere che sussista *“uno specifico vantaggio”* rispetto al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *d*) del Codice del consumo, analogamente al caso in cui la comunicazione commerciale contenga un espresso riferimento a uno “sconto” in percentuale determinato sulla base del prezzo più basso degli ultimi trenta giorni e/o, espressamente le diciture *“PROMOZIONE”* o simili.

(ii) Le comunicazioni commerciali diffuse tramite il Sito e l'app Bernabei

55. Nonostante l'invito a rimuovere i profili di scorrettezza di cui alla lettera di *moral suasion* del 12 luglio 2024, numerose indicazioni sugli annunci di riduzione di prezzo - diffuse tramite il Sito Bernabei (sia alle pagine “promozionali” <https://www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei> e <https://www.bernabei.it/offerte/30/> le cui immagini sono riportate al punto 16 del presente provvedimento sia, ad esempio, in quelle non espressamente “promozionali” dei vini bianchi e rossi) e l'app Bernabei - risultavano ancora

⁵⁵ Cfr. i *claim* sulla vantaggiosità dei prezzi pubblicizzati: *“L'offerta è servita”*, *“etichette di rara qualità alla portata di tutti”* e *“Cerca la tua etichetta preferita, approfitta delle offerte presenti sul sito e acquista online la tua bottiglia al miglior prezzo!”*.

⁵⁶ Cfr. i *claim* *“Vini e liquori scontati del 30% e oltre”* e *“afferra l'extra-sconto del -30%”*.

⁵⁷ In proposito, si vedano, ad esempio, le pagine “promozionali” del Sito www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei, www.bernabei.it/offerte/30/ e www.bernabei.it/champagne/?price=-30 (cfr. anche le rilevazioni effettuate, tra l'altro, il 5 maggio 2025, il 7 e il 27 novembre 2025, citate al punto 20 del presente provvedimento).

scorrette alla data di avvio del presente procedimento e risultano tuttora scorrette⁵⁸. In proposito, i Professionisti pubblicizzavano e continuano a pubblicizzare come “in offerta” prodotti per cui i prezzi indicati come “promozionali” sono maggiori e/o uguali a quelli più bassi degli ultimi trenta giorni⁵⁹, contrariamente a quanto stabilito dalla citata pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso *Aldi*.

56. In particolare, le percentuali di sconto pubblicizzate alle citate pagine “promozionali” del Sito Bernabei e dell’app *Bernabei* (ad esempio, “*Vini e liquori scontati del 30% e oltre*” e “*afferra l’extra-sconto del -30%*”⁶⁰) e i *claim* riguardanti la vantaggiosità dei prezzi indicati (“*L’offerta è servita*”, “*etichette di rara qualità alla portata di tutti*”⁶¹ e “*Cerca la tua etichetta preferita, approfitta delle offerte presenti sul sito e acquista online la tua bottiglia al miglior prezzo!*”⁶²) risultavano e continuano a risultare ingannevoli, non riferendosi al “*prezzo precedente*”, ovvero quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della (presunta) riduzione di prezzo.

Pertanto, diversamente da quanto indicato nelle difese dei Professionisti, in almeno due casi nella pagina “promozionale” del Sito Bernabei www.bernabei.it/offerte/30, era espressamente pubblicizzata una percentuale di sconto (come minimo del 30%)⁶³.

57. Inoltre, risultava ingannevole, sia nelle pagine “promozionali” sia in quelle “non promozionali” del Sito Bernabei e dell’app *Bernabei*, la contemporanea indicazione per numerosi prodotti pubblicizzati come in offerta: (i) del prezzo più basso degli ultimi trenta giorni “barrato”⁶⁴ (c.d. “*prezzo più basso*”); (ii) del prezzo di vendita attuale più elevato di quello più basso degli ultimi trenta giorni ma inferiore a quello di listino e (iii) del prezzo di listino “barrato” più

⁵⁸ Cfr., ad esempio, le rilevazioni effettuate il 7 novembre 2025 e il 27 novembre 2025 sul Sito e sull’app Bernabei.

⁵⁹ Cfr., ad esempio, “*Ribolla Gialla Baloc 2024*” al prezzo di “6,60 € - Prezzo più basso: ~~6,50~~ € - Prezzo di listino: ~~11,90~~ €”.

⁶⁰ Cfr. la pagina www.bernabei.it/offerte/30/, la cui immagine è riportata al punto 16 del presente provvedimento.

⁶¹ Cfr. la pagina www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei, la cui immagine è riportata al punto 16 del presente provvedimento.

⁶² Cfr. la pagina www.bernabei.it/champagne/?price=-30.

⁶³ Alla citata pagina era indicato: “*Vini e liquori scontati del 30% e oltre. L’offerta è servita: approfittane! Scorri la nostra selezione, scegli il prodotto, carica il carrello, afferra l’extra-sconto del -30%*” (cfr., ad esempio, le rilevazioni effettuate d’ufficio sul Sito Bernabei in data 5 maggio 2025 e in data 12 maggio 2025).

⁶⁴ Secondo gli Orientamenti, “[l’] articolo 6-bis [dir. 98/6] si applica alle dichiarazioni promozionali del professionista che annunciano una riduzione del prezzo”. A ciò segue, sempre negli Orientamenti, un’elencazione esemplificativa di alcune modalità tramite cui le riduzioni di prezzo possono essere comunicate ai consumatori, che comprende anche l’indicazione di “*un nuovo prezzo (inferiore) assieme al prezzo applicato in precedenza (più elevato). Il prezzo precedente può essere sbarrato. Ad esempio, «ora 50 EUR (in precedenza 100 EUR)» o «50 EUR/100 EUR»*”.

elevato di quello attuale (c.d. “prezzo di listino”). Infatti, l’indicazione di un prezzo di listino “barrato” più elevato di quello attuale poteva indurre ingannevolmente il consumatore a ritenere che fosse in corso una promozione particolarmente vantaggiosa con sconti rilevanti (“Vini e liquori scontati del 30% e oltre” ed “etichette di rara qualità alla portata di tutti”), mentre tale circostanza non corrispondeva al vero essendo il prezzo “promozionale” di vendita di numerosi prodotti (cioè quello sopra definito come attuale) superiore e/o uguale al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni. Ciò contrastava con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella citata pronuncia *Aldi*.

58. Infine, nonostante i citati profili di scorrettezza e ambiguità nell’indicazione dei prezzi dei prodotti in offerta, sul Sito Bernabei e nell’app *Bernabei*, era indicato e continua a essere indicato che “Su Bernabei.it i prezzi sono applicati in piena e totale trasparenza, nel rispetto della normativa europea”.

Le rilevazioni effettuate il 7 novembre 2025 e il 27 novembre 2025

59. Sulla base delle rilevazioni effettuate in data 7 novembre 2025 e in data 27 novembre 2025, i Professionisti continuano a pubblicizzare, tramite il Sito e l’app Bernabei, prezzi “promozionali” superiori o pari al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni⁶⁵, contrariamente a quanto stabilito dalla citata pronuncia della Corte di Giustizia UE nel caso *Aldi*.

Infatti, nelle pagine “promozionali” del Sito e dell’app Bernabei continuano a essere diffuse comunicazioni commerciali⁶⁶ che presentano come “in offerta” prodotti per cui i prezzi indicati sono maggiori o pari a quello più basso degli ultimi trenta giorni⁶⁷.

60. Pertanto, conformemente a quanto contestato in avvio, tramite il Sito e l’app Bernabei, i Professionisti continuano a diffondere comunicazioni commerciali scorrette riguardanti promozioni, prezzi e sconti di prodotti da essi commercializzati, in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo.

⁶⁵ Cfr., ad esempio, le referenze indicate alla nota 16.

⁶⁶ Cfr. ad esempio, alla pagina promozionale “Champagne sotto i 30 €” (www.bernabei.it/champagne/?price=-30 con il claim “Cerca la tua etichetta preferita, approfitta delle offerte presenti sul sito e acquista online la tua bottiglia al miglior prezzo!”), era pubblicizzato come in promozione lo “Champagne Mumm Cordon Rouge Brut” a “**29,80 €**” con “Prezzo più basso: 28,50 € - Prezzo ordinario: 37,90 €” (grassetto aggiunto).

⁶⁷ Cfr., ad esempio, a partire dalla pagina promozionale <https://www.bernabei.it/offerte/promo/vini-bianchi-black-friday-2025/?>, con il claim “Black week: Bianchi irresistibili a prezzi irripetibili”), era pubblicizzato come in promozione il vino “Gewürztraminer J.Hütte 2024” - “**BEST PRICE** - 10,20 € - È il prezzo più basso in 30 gg - Prezzo ordinario: 15,80 €”.

B) La condotta oggetto dell'integrazione oggettiva

61. La condotta, contestata nell'integrazione oggettiva, consiste nella diffusione/indicazione, tramite il Sito Bernabei, l'app Bernabei e i punti vendita "fisici" gestiti dai Professionisti, di informazioni ingannevoli e omissive sull'asserita convenienza dei prezzi praticati per le bevande alcoliche e non alcoliche da essi pubblicizzate e commercializzate come "in promozione", trattandosi di prezzi "*pieni*" e/o di "*listino*" mai applicati ai consumatori o applicati a essi in maniera del tutto marginale e residuale, al di fuori dei periodi promozionali. In proposito, i citati "*prezzi pieni*" e/o di "*listino*", che comparivano "barrati" sul Sito e sull'app Bernabei, riguardavano annunci di riduzione di prezzo⁶⁸.

Ciò anche in considerazione della rilevanza che assume, nelle scelte dei consumatori, l'effettiva applicazione di un "*prezzo pieno*" e/o di "*listino*" (peraltro barrato) come parametro/indice per determinare la convenienza di un prezzo "promozionale"/scontato e, dunque, per procedere o meno all'acquisto.

62. Sulla base delle risultanze istruttorie⁶⁹, quantomeno dal 1° aprile 2024 al 15 maggio 2025, i Professionisti hanno indicato sistematicamente "*prezzi pieni*" e/o di "*listino*" barrati, in concreto, raramente o mai applicati ai consumatori. A seguito dell'attuazione "volontaria" degli impegni completata, a detta dei Professionisti, il 15 settembre 2025, sarebbe stato eliminato ogni riferimento ai "*prezzi di listino*"⁷⁰.

L'indicazione dei predetti "*prezzi pieni*" e/o "*di listino*" barrati risulta idonea a indurre ingannevolmente i consumatori a ritenere sussistente una convenienza e un vantaggio economico - quanto al prezzo praticato al momento delle promozioni - invero fittizi e non realmente esistenti. In particolare, il citato "effetto aggancio" risulta ingannevole per i consumatori, basandosi sulla decettiva rappresentazione dell'asserito risparmio che essi avrebbero potuto ottenere acquistando i prodotti al prezzo praticato al momento della promozione.

63. A riprova di ciò, anche sulla base della documentazione ispettiva e delle risposte alle richieste di informazioni pervenute dai Professionisti, il numero dei prodotti venduti ai "*prezzi pieni*" e/o di "*listino*", indicati nel Sito e nell'app Bernabei e riportati nell'atto di avvio del procedimento, è del tutto

⁶⁸ Cfr. i punti 16 ss. del presente provvedimento.

⁶⁹ Cfr. docc. ispp. Bernabei S.r.l. nn. 16-20.

⁷⁰ Cfr. l'istanza di riesame della decisione di rigetto degli impegni del 6 ottobre 2025, pag. 17.

marginale se non - in diversi casi - pari a zero. Ciò conferma la natura sostanzialmente ingannevole dei “prezzi pieni” e/o di “listino”, indicati dai Professionisti sul Sito, sull’app Bernabei e nei negozi “fisici”.

64. In particolare, secondo quanto indicato da Bernabei S.r.l. nella tabella (v. figura n. 3) con riferimento alle vendite *online* dei prodotti esemplificativamente citati in avvio e di quelli più venduti per categoria⁷¹, dal 1° aprile 2024 al 15 maggio 2025, non è stato venduto alcun esemplare a “prezzo pieno” e/o di “listino” delle seguenti referenze: vino “Ottocentonero Albinea Canali” (totale degli esemplari venduti unicamente a prezzo promozionale: 1.151), “Birra Ichnusa 33cl” (totale degli esemplari venduti unicamente a prezzo promozionale: 20.172) e bibita “Fever Tree Mediterranean Tonic Water” (totale degli esemplari venduti unicamente a prezzo promozionale: 41.616)⁷². Inoltre, a dimostrazione del carattere assolutamente residuale delle vendite a “prezzo pieno” e/o di “listino” effettuate tramite il Sito e l’app *Bernabei*, per la referenza “Vino Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi” sono stati venduti **3** esemplari a “prezzo pieno” e **43.018** a prezzo scontato/promozionale, su un totale di **43.021** bottiglie vendute; per la referenza vino “Chardonnay LeBoem 2024” è stato venduto **un solo esemplare** a “prezzo pieno” e **22.521** a prezzo scontato/promozionale, su un totale di **22.522** bottiglie vendute e per la referenza “Aperitivo Aperol 1Litro” è stato venduto **un solo** esemplare a “prezzo pieno” e **16.705** a prezzo scontato/promozionale, su un totale di **16.706** bottiglie vendute.

65. Come documentato dagli atti ispettivi e dalle risposte alle richieste di informazioni inviate dai Professionisti, i “prezzi pieni” e/o di “listino” (indicati in avvio d’istruttoria e diffusi *online*) risultano sostanzialmente “teorici”, essendo invece applicati - in assenza di promozioni/scontistiche - i prezzi *fix* / “prezzi continuativi in assenza di promo”, sempre inferiori rispetto ai citati prezzi “pieni” e/o di “listino” di cui all’avvio d’istruttoria.

A mero titolo di esempio, per il vino “Müller Thurgau Boem 2023”, in data 5 maggio 2025, sul Sito Bernabei, era indicato “Prezzo di listino: ~~11,90~~ €” (prezzo barrato)⁷³, mentre nel foglio *Excel* denominato “storico prezzi con IVA muller thurgau boem 2023 dal 2024 al 2025 B2C” il “prezzo continuativo in assenza di promo” applicato ai consumatori da Bernabei S.r.l. per questa referenza era di **9,60 €** e il prezzo “non promozionale” della medesima

⁷¹ In particolare, si tratta delle categorie vini bianchi, vini rossi, rosati, *champagne*, bollicine, *spirits*, birre e bibite.

⁷² Cfr. la tabella pervenuta da Bernabei S.r.l. e citata al punto 29 del presente provvedimento

⁷³ Cfr., ad esempio, l’immagine riportata al punto 16 del presente provvedimento.

referenza, di cui agli “*elenchi degli storici dei prezzi nel periodo 01.04.2024 - 15.05.2025*” (contenuti nella cartella “*File A Storici prezzi copia*”) pervenuti da Bernabei Liquori S.r.l., era parimenti di **9,60 €**⁷⁴.

Ulteriormente, per il vino “*Vino Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi*”, in data 5 maggio 2025, sul Sito Bernabei, era indicato “*Prezzo di listino: 7,90 €*” (prezzo barrato), mentre nel foglio Excel denominato “*storico prezzi con IVA brut millesimato lunazzi 2024-2025 B2C*” il “*prezzo continuativo in assenza di promo*” applicato ai consumatori da Bernabei S.r.l. per questa referenza era di **6,30 €** (cfr. figura n. 2) e il prezzo “non promozionale” della medesima referenza, di cui agli “*elenchi degli storici dei prezzi nel periodo 01.04.2024 - 15.05.2025*” (contenuti nella cartella “*File A Storici prezzi copia*”) pervenuti da Bernabei Liquori S.r.l., era parimenti di **6,30 €**.

66. In proposito, la circostanza che i “*prezzi continuativi in assenza di promo*” applicati ai consumatori da Bernabei S.r.l. e i prezzi “non promozionali” della medesime referenze, di cui agli “*elenchi degli storici dei prezzi nel periodo 01.04.2024 - 15.05.2025*” applicati ai consumatori da Bernabei Liquori S.r.l., fossero uguali conferma ulteriormente quanto più volte indicato (e risultante dai verbali ispettivi), cioè che “*la politica di prezzo/scontistiche/promozioni è la medesima per il sito www.bernabei.it, l'app Bernabei e i punti vendita fisici riconducibili anche a Bernabei Liquori S.r.l.*”. Pertanto, risulta confermata anche l’unitarietà della strategia commerciale e di *pricing* adottata dai Professionisti.

C) Le risposte alle argomentazioni difensive dei Professionisti

67. In proposito, oltre a quanto osservato precedentemente, si rappresenta quanto segue.

(i) Diversamente da quanto sostenuto dai Professionisti, le rilevazioni effettuate d’ufficio con riferimento ad esempio alle referenze “*Vino Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi*” al prezzo di “**4,90 € - Prezzo più basso: 4,10 € - Prezzo di listino: 7,90 €**” e “*Ribolla Gialla Baloc 2024*” al prezzo di “**6,60 € - Prezzo più basso: 6,50 € - Prezzo di listino: 11,90 €**” riguardano anche, rispettivamente, la [pagina promozionale *www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei*](http://www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei) ove era altresì presente il seguente *claim* riguardante riduzioni di prezzo: “*Selezionati da voi: **etichette di rara qualità alla portata di tutti***” e la [pagina promozionale *www.bernabei.it/offerte/30*](http://www.bernabei.it/offerte/30), ove erano altresì presenti i

⁷⁴ Cfr., per altri esempi, quanto indicato ai punti 24 e 34 del presente provvedimento.

seguenti *claim* riguardanti riduzioni di prezzo e recanti espressamente una percentuale di sconto: **“Vini e liquori scontati del 30% e oltre. L’offerta è servita: approfittane! Scorri la nostra selezione, scegli il prodotto, carica il carrello, afferra l’extra-sconto del -30%”**⁷⁵.

(ii) La circostanza che Bernabei S.r.l., nelle comunicazioni commerciali oggetto d’istruttoria, abbia confusoriamente indicato, tra gli altri elementi economici delle proprie offerte (seppur con minore evidenza rispetto al prezzo “promozionale”), il prezzo più basso degli ultimi trenta giorni non esclude l’idoneità delle comunicazioni commerciali in esame a ingenerare nel consumatore la falsa convinzione dell’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo, secondo quanto *supra* indicato ai punti 54 ss. del presente provvedimento.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dai Professionisti, la presenza dell’informazione riguardante il “prezzo di listino” non ha affatto “*natura residuale*” nelle scelte dei consumatori.

Quanto appena indicato vale certamente per le pagine “promozionali” del Sito e dell’app Bernabei⁷⁶ ove erano e/o sono pubblicizzati alcuni dei *claim* contestati riguardanti la vantaggiosità delle offerte⁷⁷ e la percentuale di sconto, ma deve ritenersi applicabile anche alle pagine non espressamente “promozionali” del Sito e dell’app Bernabei.

(iii) Diversamente da quanto sostenuto dai Professionisti, l’eliminazione, solo dal Sito del riferimento al “prezzo di listino” - a seguito dell’attuazione “volontaria” degli impegni completata, a detta dei Professionisti, il 15 settembre 2025⁷⁸ - non può certo sanare *ex post* l’indicazione (tramite il Sito, l’app Bernabei, nonché i negozi fisici e quantomeno dal 1° aprile 2024) di prezzi “pieni” e/o di “listino” sostanzialmente fittizi e, dunque, ingannevoli con riferimento alla convenienza dei prezzi promozionali praticati ai consumatori.

(iv) I Professionisti sostengono che un prezzo di listino non può essere

⁷⁵ Cfr., ad esempio, le rilevazioni effettuate d’ufficio sul Sito Bernabei in data 5 maggio 2025 e in data 12 maggio 2025.

⁷⁶ Cfr., ad esempio, le pagine www.bernabei.it/offerte/30, www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei e www.bernabei.it/champagne/?price=-30.

⁷⁷ Cfr., ad esempio “Vini e liquori scontati del 30% e oltre”, “etichette di rara qualità alla portata di tutti” e “Cerca la tua etichetta preferita, approfitta delle offerte presenti sul sito e acquista online la tua bottiglia al miglior prezzo!”.

⁷⁸ Cfr. l’istanza di riesame della decisione di rigetto degli impegni del 6 ottobre 2025, pag. 9.

considerato fittizio perché nessuno o pochi prodotti sono stati venduti a quel prezzo e che rileverebbe il lasso temporale in cui un determinato prodotto è stato proposto al prezzo di listino.

Anzitutto, come sopra indicato, si ribadisce che nella documentazione ispettiva rinvenuta presso Bernabei S.r.l., i prezzi “*pieni/listino*” barrati, riguardanti le referenze esemplificativamente citate nell’atto di avvio e diffusi tramite il Sito e l’app Bernabei (cfr. figura n. 2), non erano nemmeno menzionati. In proposito, risultavano, invece, “*prezzi continuativi in assenza di promo*” più bassi dei predetti prezzi di listino barrati⁷⁹.

Inoltre, sempre riguardo alle predette referenze citate in avvio d’istruttoria, quello che Bernabei Liquori S.r.l. indica come “*prezzo pieno*” nei citati “*elenchi degli storici dei prezzi nel periodo 01.04.2024 - 15.05.2025*” era più basso del prezzo di listino “barrato” indicato negli annunci di riduzione di prezzo esemplificativamente citati nell’atto di avvio e diffusi *online*⁸⁰.

Pertanto, risulta che i Professionisti non hanno in alcun modo considerato i prezzi “*pieni/listino*” delle referenze, esemplificativamente citate in avvio e nell’integrazione oggettiva, nella definizione della loro strategia/programmazione di *pricing*, pur avendoli sistematicamente indicati nelle loro comunicazioni commerciali. Ciò conformemente a quanto da essi espressamente indicato nei verbali ispettivi sul carattere meramente “*teorico*” (e, dunque, non effettivamente praticato ai consumatori) dei prezzi “*pieni/listino*”⁸¹.

(v) Anche alla luce di tutti i citati elementi, la condotta contestata nel presente procedimento non può essere ritenuta non grave, semplicemente sulla base del fatto che i Professionisti non avrebbero consapevolmente “*gonfiato*” i prezzi di riferimento e non abbiano promosso offerte ingannevoli “a tempo”.

Inoltre, riguardo all’asserita assenza di una consapevole finalità di ingannare i consumatori, si ricorda che - per giurisprudenza amministrativa costante - ai fini dell’accertamento dell’illecito consumeristico i predetti elementi non rilevano⁸².

⁷⁹ Cfr. il punto 24 del presente provvedimento.

⁸⁰ Cfr. i punti 33 ss. del presente provvedimento.

⁸¹ Cfr. *supra* i punti 22 e 25.

⁸² Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7852: “*non è necessario, per garantire l’applicazione della direttiva n. 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, verificare la contrarietà alle regole di diligenza professionale [e] la presenza dell’intenzionalità*”; si veda anche Tar Lazio, sez. I, 18 agosto 2023, n. 13368, (confermata da Consiglio di Stato n. 8520/2024) “*deve osservarsi come al fine di configurare l’illecito de quo non sia necessaria una strategia d’impresa volta a ingannare i consumatori, trattandosi di fattispecie per le quali è sufficiente la*

Infine, nemmeno rileva l'asserita assenza di pregiudizi per i consumatori causati dalle condotte in esame, essendo l'illecito consumeristico di mero pericolo⁸³.

VIII.4 Conclusioni

68. In conclusione, la pratica commerciale dianzi descritta, unitariamente posta in essere da Bernabei S.r.l. e da Bernabei Liquori S.r.l., risulta contraria alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile dai Professionisti (tra i più importanti operatori italiani del settore della vendita, *online* e tramite *store* “fisici”, di alcolici e di altre bevande) e idonea a falsare in misura apprezzabile la libertà di scelta dei consumatori, inducendoli ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Ciò tramite la diffusione ai consumatori di informazioni ingannevoli, ambigue e omissive riguardanti: (i) la presentazione - con riferimento all'indicazione dei prezzi - dei prodotti pubblicizzati *online* come “in promozione” e (ii) l'asserita convenienza dei prezzi “promozionali” praticati *online* e nei negozi “fisici”, prospettando una convenienza economica superiore rispetto a quella effettiva. Pertanto, la pratica commerciale, complessivamente contestata nel presente procedimento, viola gli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo.

VIII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

69. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

70. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per

colpevolezza del professionista. Quest'ultima va intesa come assenza della diligenza tipica che ci si può attendere da un'impresa analoga”.

⁸³ Cons. di Stato, sez. VI, n. 1953/2023. In Cons. di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2020, n. 7852, è altresì precisato che “Le norme a tutela del consumo delineano una fattispecie di «pericolo», essendo preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative commerciali nella fase pubblicitaria, prodromica a quella negoziale, sicché non è richiesto all'Autorità di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione della loro libera determinazione”.

eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

71. Ai fini della rilevante gravità della violazione, rilevano, da un lato, la scorretta presentazione dei prezzi nelle “promozioni” *online* di bevande alcoliche e non alcoliche diffuse dai Professionisti e, dall'altro, l'ambiguità e le omissioni informative riscontrate nelle modalità di rappresentazione dell'asserita convenienza dei prezzi praticati per i prodotti pubblicizzati come “in promozione”, sia con riferimento ai canali *online* sia presso i negozi “fisici”. In proposito, l'obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate, in tali contesti, si presenta particolarmente stringente, considerato che il prezzo e gli sconti effettivamente praticati risultano essere tra gli elementi essenziali in grado di condizionare il consumatore nell'assumere o meno una decisione di natura commerciale.

72. Riguardo alle condizioni economiche di Bernabei S.r.l. e di Bernabei Liquori S.r.l., sulla base dei bilanci 2024, Bernabei S.r.l. ha ottenuto ricavi per oltre 31 milioni di euro, ha indicato un MOL positivo per il 2024 (euro [1.000 - 8.000]) e un utile di esercizio, al netto delle imposte, di oltre euro 195.000, mentre Bernabei Liquori S.r.l. ha ottenuto ricavi per oltre 62 milioni di euro, ha indicato un MOL positivo per il 2024 (euro [500.000 - 4.000.000]) e un utile di esercizio, al netto delle imposte, di oltre euro 500.000.

Riguardo all'eccezione sollevata da Bernabei Liquori S.r.l., per cui nella determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa dovrebbe tenersi conto unicamente delle vendite ai consumatori (che costituirebbero una parte minoritaria del fatturato della Società) e non anche di quelle effettuate a professionisti, si rileva che, secondo giurisprudenza amministrativa costante, anche al fine di assicurare l'effetto deterrente della sanzione, rileva il fatturato complessivo realizzato dal professionista⁸⁴.

73. Per quanto riguarda la durata della violazione, tenuto conto degli elementi documentali disponibili in atti, l'unitaria pratica commerciale scorretta è stata posta in essere da Bernabei S.r.l. e da Bernabei Liquori S.r.l. quantomeno a decorrere dal 1° aprile 2024 ed è ancora in corso limitatamente alle condotte oggetto dell'avvio d'istruttoria⁸⁵, le quali non risultavano cessate alla data di

⁸⁴ Cfr. Tar Lazio, 30 giugno 2014, n. 8401, secondo cui “va escluso che l'Autorità debba riferirsi esclusivamente al fatturato afferente alle linee di produzione oggetto di esame, anziché alla complessiva dimensione e potenzialità economica dell'impresa, atteso che tale limitazione dell'apprezzamento in ordine alle condizioni economiche dell'agente non trova riscontro nelle previsioni normative di riferimento”; cfr. nei medesimi termini Consiglio di Stato, 7 ottobre 2022, n. 8614.

⁸⁵ Infatti, sulla base della risposta pervenuta da Bernabei S.r.l. il 30 giugno 2025, i Professionisti hanno applicato “prezzi pieni” e/o di “listino”, dei prodotti pubblicizzati, sostanzialmente fittizi quantomeno dal 1° aprile 2024 e, alla data del 7 e del 27 novembre 2025, tramite il Sito e l'app Bernabei, risultano ancora diffuse

comunicazione di contestazione degli addebiti⁸⁶ né tantomeno da quanto risulta nelle stesse difese dei Professionisti. Come sopra indicato, la spontanea attuazione, da parte di Bernabei S.r.l., delle misure contenute nella proposta di impegni non ha consentito neppure la rimozione dei profili di scorrettezza oggetto dell'avvio riguardanti la presentazione dei prezzi “promozionali”, diffusi tramite il Sito e l'app Bernabei⁸⁷.

74. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti delle società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. in 400.000 euro (quattrocentomila euro), anche in ragione della parziale cessazione anticipata della pratica commerciale scorretta, limitatamente alle condotte di cui all'estensione oggettiva del procedimento.

Il predetto ammontare della sanzione irrogata a Bernabei S.r.l. e a Bernabei Liquori S.r.l. risulta funzionale a garantirne il necessario carattere di deterrenza, tenuto anche conto della gravità e della durata della pratica commerciale accertata.

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale posta in essere dalle società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1, lettera *d*), e 22, del Codice del consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre i consumatori ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in essere dalla società Bernabei S.r.l. e dalla società Bernabei Liquori S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1, lettera *d*), e 22, del Codice del consumo, e ne vieta la diffusione o

comunicazioni commerciali che presentano come “in offerta” prodotti per cui i prezzi indicati come “promozionali” sono maggiori o uguali a quelli più bassi degli ultimi trenta giorni.

⁸⁶ Cfr. il punto 46 della comunicazione di contestazione degli addebiti e le rilevazioni effettuate sul Sito e sull'app Bernabei in data del 7 e del 27 novembre 2025.

⁸⁷ Cfr. il punto 20 del presente provvedimento.

continuazione;

b) di irrogare in solido alle società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 euro (quattrocentomila euro);

c) che i Professionisti comunichino all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli